

IL BILANCIO CIVILISTICO

1. Considerazioni preliminari

Il bilancio di esercizio rappresenta il fondamentale documento informativo sulla dinamica aziendale ed ha rilevanza soprattutto *ai fini esterni*. L'azienda, infatti, instaura un legame particolare con l'ambiente di riferimento: incide su di esso e, a sua volta, ne subisce gli stimoli ed i condizionamenti. La combinazione produttiva può essere vista come un sistema di operazioni, influenzate dalla *composizione* di forze interne ed esterne, cioè di *forze aziendali* e di *forze ambientali*. L'epoca moderna, caratterizzata da repentini e radicali mutamenti, ha obbligato le aziende ad un adeguamento continuo alle nuove realtà, pena la loro dissoluzione. Fra gli aspetti più significativi, rispetto al passato, spicca senza dubbio la maggior incidenza del rapporto dialettico tra queste e le componenti del sistema sociale. Mentre in precedenza l'interazione fra azienda e ambiente risultava piuttosto limitata - riferibile in prevalenza alle relazioni con i fornitori ed i clienti - la situazione ha fatto registrare una progressiva evoluzione. Il rapporto con l'esterno è diventato, nel tempo, sempre più importante, trasformando l'azienda in un vero e proprio *sistema aperto*. Uno degli effetti più evidenti di questo mutamento strutturale risiede nel maggiore interesse che le diverse parti sociali manifestano riguardo agli assetti patrimoniali, economici e finanziari delle unità produttive. L'azienda, infatti, deve considerarsi un'*entità economica eterodiretta*, fortemente coinvolta in una serie di interdipendenze con l'ambiente sociale. Nel tempo, perciò, il numero dei soggetti interessati all'informativa aziendale è aumentato, fino ad accogliere, in generale, anche la collettività dei cittadini. Il bilancio, dunque, ha assunto un'importanza crescente, per la rete di interessi di persone, istituzioni ed enti che su di esso convergono e che vogliono cioè trarne informazioni utili per il loro comportamento. A questa progressiva esigenza di "esternalizzazione" delle performances aziendali si è ispirato il legislatore che, a più riprese, ha migliorato la disciplina di bilancio, orientando tale documento verso le nuove necessità informative. La dimostrazione di tale cambiamento di ottica ci è fornita dall'aggiornamento degli schemi contabili - per una più chiara *leggibilità* - e dall'obbligo di presentazione di documenti non contabili (facenti o meno parte integrante del bilancio) esplicativi ed integrativi dei precedenti. Inoltre, dalla previsione della "clausola generale" e di principi di redazione e di criteri di valutazione piuttosto articolati e dettagliati che gli amministratori devono rispettare nella costruzione del bilancio. Non va comunque sottovalutata la sua importanza *ai fini interni*, quale strumento di programmazione e di controllo, anche se a tale scopo deve essere integrato con altri dettagli ed informazioni. Il bilancio, in effetti, rappresenta il più completo documento informativo sulla gestione aziendale nei suoi riflessi patrimoniali, finanziari ed economici, in quanto contiene la sintesi segnaletica dei conti movimentati durante l'esercizio. Per questo motivo consente, dopo apposite elaborazioni, di esprimere giudizi sulla gestione e di formulare piani di andamento e di comportamento. Il bilancio però, è bene rammentarlo, è uno strumento imperfetto, in quanto non può rappresentare in maniera completamente oggettiva gli andamenti aziendali. I valori ivi espressi risultano inficiati da giudizi, ipotesi e valutazioni, peraltro necessarie per giungere alla sua formazione. La necessità di formulare ipotesi, anche molto ragionevoli, rende dunque impossibile assegnare un significato assoluto ai valori del bilancio di

esercizio, per cui essi possono talvolta risultare inespressivi della realtà, e ciò a prescindere dalla volontà dei compilatori. Dal punto di vista legislativo, in materia di conti annuali esistono specifiche norme, valide in generale per le varie classi di aziende.

Per alcune (fra cui ricordiamo gli enti creditizi e finanziari e le società di assicurazione), il legislatore, tramite apposite leggi speciali, ha però disciplinato separatamente il contenuto degli schemi contabili, in quanto quelli previsti dal codice civile avrebbero fornito un'informativa insufficiente.

L'attuale bilancio d'esercizio è il frutto del graduale recepimento da parte del legislatore nazionale di direttive ed altri atti dell'Unione Europea, volti a migliorare e integrare il coordinamento tra Stati membri dell'Unione nell'ambito della redazione dei bilanci di esercizio e consolidati. Il processo di armonizzazione della materia societaria è iniziato nel 1968 con l'adozione della Prima Direttiva. È dunque proseguito con il recepimento del contenuto della IV e della VII Direttiva CEE, datate rispettivamente 1978 e 1983 e attuate in ambito nazionale con il D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127. Quest'ultimo modificava l'intero assetto normativo contenuto nel Codice Civile in materia di bilancio di esercizio delle società per azioni (e, in virtù dei rinvii contenuti nel Codice Civile, anche delle altre società di capitali. Per le imprese individuali e le società di persone, invece, il rinvio era solo parziale e riguardava esclusivamente i criteri di valutazione, ovvero il solo art. 2425 del c.c.). Il disposto del D.Lgs. 127/91 è stato poi in parte integrato ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, in attuazione della legge delega n. 366 del 3 Ottobre 2001 in materia di "Riforma societaria". Un'ulteriore modifica alla normativa civilistica in materia di bilancio di esercizio e consolidato è stata introdotta dalla direttiva 2013/34/UE, recepita dallo Stato italiano con il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

Per quanto riguarda il contenuto della sezione del codice civile dedicata al bilancio, essa può idealmente suddividersi in 3 parti, strettamente complementari. La prima, di carattere generale, riguarda la clausola generale, nonché il complesso di principi e postulati su cui si fonda la redazione del bilancio di esercizio (si tratta degli articoli 2423 e 2423-bis). La seconda parte si riferisce ai documenti fondamentali che costituiscono il bilancio di esercizio, lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota Integrativa, nonché quello di "corredo", cioè la Relazione sulla Gestione. Questa parte è disciplinata dagli articoli che vanno dal 2423-ter al 2428-bis c.c. (escluso il 2426). La terza parte riguarda i criteri di valutazione ed è contenuta nell'art. 2426 del c.c..

2. Il bilancio di esercizio e la "clausola generale".

La prima parte della disciplina civilistica definisce il bilancio di esercizio ed illustra il contenuto della **clausola generale** su cui esso si basa. In particolare, l'articolo 2423, al 1° comma, stabilisce che il bilancio di esercizio rappresenta un complesso unitario, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa. Il 2° comma identifica la cosiddetta "clausola generale": il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio. La **chiarezza** è il requisito che assicura la comprensibilità

del bilancio, che il legislatore ha voluto garantire, tra l'altro, con i nuovi schemi - obbligatori, analitici ed ordinatamente classificati - dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico. Bisogna comunque rilevare come la chiarezza imposta dalla legge civile, ancorché con i miglioramenti introdotti dalla normativa vigente, rimane pur sempre una *chiarezza "imitata"*, in quanto condizionata dalle ineliminabili difficoltà tecniche di lettura. Nonostante l'evoluzione degli ultimi tempi, *il bilancio rimane pur sempre un documento riservato ai tecnici*. L'espressione **rappresentazione veritiera e corretta** tende ad esprimere il concetto indicato nella direttiva come "quadro fedele", derivato dalla formula inglese del "true and fair view". Per quanto attiene l'uso, da parte del legislatore, dell'aggettivo "veritiero", bisogna evidenziare che molti autori concordano sul fatto che non può trattarsi di una verità assoluta ma soltanto relativa. Questa considerazione è senz'altro opportuna considerando la presenza più o meno marcata, nel sistema del bilancio, dei cosiddetti "valori stimati". Il termine "correttezza", invece, si riferisce all'imparzialità del ruolo dell'amministratore in sede di redazione dei prospetti di rendicontazione, con l'obiettivo di evitare di prediligere ed agevolare determinati centri di interesse.

Si comprende facilmente che la chiarezza si persegue con l'applicazione rigorosa della normativa stabilita per gli schemi di bilancio, mentre la verità e la correttezza si riferiscono ai criteri di valutazione. Il carattere essenziale del concetto di rappresentazione veritiera e corretta trova conferma nel 3° comma dell'art. 2423, secondo cui assumono carattere obbligatorio le eventuali "informazioni complementari", quando quelle previste dalla legge non sono sufficienti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta. È importante sottolineare che non si tratta di una mera facoltà, quindi non costituisce una semplice enunciazione di principio: possiede un valore coercitivo per i redattori del bilancio. Prima del recepimento della direttiva 2013/34/UE, le informazioni complementari di natura finanziaria necessarie per rispettare il principio di rappresentazione veritiera e corretta erano riportate nel rendiconto finanziario. Infatti, non essendo quest'ultimo parte integrante degli schemi di bilancio all'epoca richiesti dal codice civile, mancavano - soprattutto per quelle realtà che non se ne erano dotate volontariamente - indicazioni sistematiche sulla situazione finanziaria. Con l'introduzione dell'obbligo di redazione del rendiconto finanziario, anche le necessità informative relative all'andamento finanziario della gestione sono soddisfatte, insieme a quelle relative alla rappresentazione della situazione patrimoniale - offerte dallo stato patrimoniale - ed a quelle relative al processo formativo del reddito - sintetizzate nel conto economico -.

Il legislatore ha inoltre stabilito che le aziende hanno la facoltà di derogare alle disposizioni di legge qualora la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Il quarto comma dell'articolo 2423, infatti, stabilisce che gli obblighi relativi alla rilevazione, valutazione e presentazione dei dati di bilancio, nonché gli obblighi relativi alle informazioni da presentare nella Nota Integrativa possono essere derogati se il fatto di rispettarli produce effetti irrilevanti al fine di rispettare il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Tale comma enuncia il principio della *rilevanza*, ma mantiene invariati gli obblighi relativi alla corretta tenuta della contabilità. Nel caso in cui l'azienda si avvallesse della facoltà di derogare ai suddetti

obblighi, dovrà esplicitare nella Nota Integrativa quali disposizioni sono state specificamente derogate e le motivazioni di tale scelta.

Il quinto comma dell'articolo 2423, invece, stabilisce l'obbligo di derogare alle disposizioni di legge, ma solo *in casi eccezionali* (primo requisito) e se tali disposizioni si dimostrano *incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta* dell'oggetto di bilancio (secondo requisito). Il legislatore, non ha precisato quali sono questi casi eccezionali: ha comunque specificato che non può essere considerato un caso eccezionale l'inflazione. Vale a dire: non si può derogare ai criteri di valutazione previsti dal 2426 del c.c., effettuando rivalutazioni del valore dei beni pluriennali, reso inadeguato dal fenomeno dell'inflazione. Oggi come in passato, per rivalutare i cespiti iscritti nei bilanci, il cui valore non è più adeguato al potere di acquisto della moneta, è necessaria una legge speciale. Ci si chiede allora, in quali casi si possa derogare alle disposizioni di legge. L'esempio più ricorrente è quello delle cosiddette rivalutazioni economiche. Alcune volte le poste di bilancio non esprimono il valore effettivo del bene non perché si è depauperato il potere di acquisto della moneta ma perché è aumentata l'utilità del bene stesso. È il caso di un terreno che da agricolo viene dichiarato variamente edificabile. Si manifesta quindi un incremento reale di ricchezza, da iscrivere appropriatamente in bilancio. La normativa vigente in tema di bilancio non considera il tema delle rivalutazioni, sicché l'eventuale iscrizione del maggior valore del cespite costituisce una deroga ex art. 2423, 5° comma. La possibilità, sia pure in casi eccezionali, di effettuare rivalutazioni rappresenta comunque un'operazione impegnativa, in quanto comporta elevati coefficienti di rischio e può prestarsi ad abusi di vario ordine e grado.

Tuttavia, il legislatore era ben conscio di questo problema: infatti ha previsto alcune disposizioni di carattere prudenziale che completano il 5° comma dell'art. 2423 del c.c..

Anzitutto, ha stabilito che la nota integrativa deve motivare la deroga, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico.

In secondo luogo, gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere accantonati in una speciale riserva del patrimonio netto, distribuibile nella misura in cui il valore è recuperato. Perciò, se la deroga fosse costituita da una rivalutazione, l'importo non distribuibile sarebbe costituito dall'incremento di valore non ancora ammortizzato. Tale riserva si rende disponibile, quindi distribuibile, nel momento in cui viene completato l'ammortamento del maggior valore generato dalla rivalutazione.

Un esempio numerico chiarisce meglio il concetto. Si consideri un edificio iscritto in bilancio al costo storico di 100, rivalutato a 120. La riserva di 20 che si viene a costituire sarà distribuibile solo quando saranno state accantonate quote di ammortamento di pari importo. Oppure nel momento in cui l'edificio viene venduto con il conseguimento di una plusvalenza di almeno 20. È importante notare che l'art. 2423, 5° comma, parla di "riserva non distribuibile": con un'interpretazione estensiva della norma si potrebbe ritenere che questa riserva possa essere utilizzata per la copertura di perdite pregresse, non costituendo questa operazione una distribuzione di utile. Naturalmente, se così fosse, incomberebbe sugli amministratori l'obbligo di ricostituire negli anni successivi l'accantonamento utilizzato. Certo, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse usato la

locuzione “riserva non disponibile”, rendendola così non utilizzabile fino al momento del recupero integrale del relativo valore.

3. I “principi di redazione” del bilancio.

I "principi di redazione del bilancio" sono illustrati dall'art. 2423 bis e sono principi di attuazione della clausola generale. Da essi discendono inoltre gli specifici criteri per le concrete valutazioni di bilancio. In altri termini, si tratta dell'anello di congiunzione tra l'art. 2423, che indica la filosofia di fondo della normativa (rappresentazione chiara, veritiera e corretta), e l'art. 2426 che disciplina in modo particolareggiato i vari criteri di valutazione. Con l'art. 2423-bis il legislatore indica i requisiti che i singoli criteri di valutazione (dettati dall'art. 2426) devono possedere al fine di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda. In proposito, si fa riferimento ai seguenti principi:

- 1) **CONTINUITA' DELLA GESTIONE.** Poiché l'azienda si trova nella fase di funzionamento, “la valutazione delle voci deve essere fatta [...] nella prospettiva di continuazione dell'attività”. Con ciò vengono esclusi altri criteri, come quelli di tipo liquidatorio, da applicarsi in sede di cessazione dell'attività (punto 1).
- 2) **PRUDENZA.** Il principio è enunciato dal punto 1 dell'art. 2423-bis c.c., ma non è definito. Il concetto viene comunque precisato nei seguenti punti 2 (“si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio”) e 4 (“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”). Il principio della prudenza si concretizza fondamentalmente in due regole: a) “Gli utili attesi, ma non ancora definitivamente realizzati, non devono essere iscritti in bilancio; alla formazione del risultato di esercizio devono concorrere i soli ricavi realizzati, cioè derivanti da operazioni concluse, e non anche gli utili presunti relativi a operazioni in corso la cui conclusione favorevole, anche se probabile, sia solo attesa”. Come esempio di applicazione di questa regola si può pensare alle rimanenze di prodotti finiti: queste devono essere valutate al costo e non al maggior valore che potrebbe desumersi dalla dinamica dei prezzi di mercato. Così facendo, infatti, si finirebbe per contabilizzare l'utile derivante dalla vendita che non è ancora effettivamente stato realizzato. Più in generale, si nota, da questo principio discende quello del costo come parametro di riferimento per le valutazioni. b) Tutte le perdite, anche quelle ragionevolmente e fondatamente presunte, devono essere iscritte in bilancio ancorché non effettivamente subite. Si deve tener conto anche delle perdite e dei rischi di competenza dell'esercizio pur se conosciuti dopo la sua chiusura. La svalutazione della massa creditizia per rischio di insolvenza è un tipico esempio di come si contabilizzino le perdite anche se soltanto “temute”. Si potrebbe anche rammentare, per tornare all'esempio precedente, il caso in cui le rimanenze di prodotti, se il loro presunto valore di realizzo è inferiore al costo, devono essere valutate a tale minor valore; in questo modo si “anticipa” la perdita che potrebbe essere realizzata con la loro vendita.
- 3) **PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA:** al punto 1-bis dell'art. 2423 è previsto che la rilevazione e la presentazione delle voci sia effettuata “tenendo conto della sostanza dell'operazione o del

contratto”. Ciò significa che, nell’effettuare le valutazioni e le relative iscrizioni in bilancio, l’amministratore deve far prevalere il dato effettivo sul dato formale. Un esempio significativo in merito è rappresentato dai contratti di “pronti contro termine”, i quali devono essere considerati come un’operazione unitaria di finanziamento o di investimento e non come due operazioni separate di vendita e di riacquisto di titoli.

- 4) **COMPETENZA ECONOMICA:** si rende necessario iscrivere nel conto economico costi e ricavi definibili come “correlativi”, cioè sicuramente riferibili alla produzione dell’esercizio (punto 3). In sostanza:
- i ricavi di vendite o di prestazioni sono di competenza dell’esercizio in cui è avvenuto lo scambio o la prestazione del servizio;
 - i costi devono essere correlati ai ricavi. In altri termini, ai ricavi di competenza di un esercizio devono essere contrapposti i costi relativi al loro conseguimento;
 - se alcuni costi non sono correlabili ai ricavi, allora saranno di competenza dell’esercizio in cui si manifestano. Inoltre, occorre tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (punto 4). Ovviamente, questo caso è realizzabile solo qualora i rischi o le perdite si siano manifestati prima della concreta redazione del bilancio, che avviene di norma entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
- 5) **CONTINUAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE:** il legislatore dispone che “i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio ad un altro” (art. 2423-bis, punto 6). Questo per permettere la comparabilità sostanziale dei bilanci di diversi esercizi. Solo in casi eccezionali è possibile derogare a questo principio, indicando nella nota integrativa i motivi della deroga e l’influenza di questa sul bilancio.
- 6) **VALUTAZIONE SEPARATA:** il legislatore Stabilisce che “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente” (punto 5). Ciò per dare maggior rigore alla valutazione, cioè per evitare compensazioni fra valori reddituali di segno opposto. Il legislatore vuole evitare che il redattore del bilancio, nell’ambito di una valutazione complessiva, ometta di contabilizzare le perdite previste in relazione a determinati elementi patrimoniali compensandole, di fatto, con gli utili attesi in riferimento alla valutazione di altri cespiti (i quali, come sappiamo, non devono essere iscritti in bilancio). L’esempio che viene immediato è quello relativo alle rimanenze: il legislatore vuole evitare che si ometta di registrare le perdite su determinati lotti - a causa dell’infelice dinamica del loro prezzo di mercato - perché compensate dagli utili che si conta di realizzare su altri beni in rimanenza.

Ai precedenti principi deve aggiungersi quello dell’**OMOGENEITÀ** sancito dal sesto comma dell’art. 2423, il quale dispone che “Il bilancio deve essere redatto in unità di euro”, cioè deve utilizzare la medesima moneta di conto. Come si comprende, si tratta solo di un’omogeneità formale e non sostanziale, in quanto il nostro ordinamento non consente di effettuare rivalutazioni monetarie, salvo il disposto di specifiche leggi autorizzative.

4. Gli schemi di bilancio: premessa.

Il D.Lgs. 139/2015 dispone che il bilancio si compone di quattro documenti: tre di tipo contabile (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario) e uno di tipo non contabile (nota integrativa). Al bilancio deve essere inoltre allegato, con funzione di corredo, un quinto documento non contabile (relazione sulla gestione).

Gli articoli del codice che disciplinano la redazione di questi documenti sono i seguenti:

- l'art. 2423-ter introduce il concetto di obbligatorietà degli schemi;
- gli artt. 2424 e 2424-bis regolano la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale;
- gli artt. 2425 e 2425-bis regolano la struttura e il contenuto del conto economico;
- l'art. 2425-ter regola la struttura e il contenuto del rendiconto finanziario;
- l'art. 2427 regola il contenuto della nota integrativa;
- l'art. 2428 disciplina la relazione sulla gestione.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono stati introdotti, nella loro forma tradizionale, col D.Lgs. 127/91. Queste forme espositive sono state negli anni oggetto di modifiche, più o meno importanti, l'ultima delle quali introdotta con il D.lgs. 139/2015. Il dovere di redigere il rendiconto finanziario è stato disposto col d.lgs. 139/2015, tuttavia per questo documento contabile il legislatore civilistico non ha definito uno schema di redazione.

Ne consegue che l'adozione degli schemi di stato patrimoniale e di conto economico è obbligatoria, salvo, come anticipato in precedenza, le aziende soggette a regimi speciali. Il carattere della obbligatorietà è del tutto evidente laddove, al primo comma dell'art. 2423-ter, si afferma chiaramente che le voci contabili del patrimonio aziendale “devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato”. Tuttavia si tratta di una rigidità non assoluta perché nei commi successivi sono stati introdotti alcuni elementi di elasticità, al fine di permettere una più adeguata rappresentazione dei tratti peculiari delle varie classi di aziende, con particolare considerazione alla configurazione dimensionale o dell'esercizio di attività diverse da quelle industriali e mercantili. Il legislatore consente infatti la possibilità di effettuare ulteriori *suddivisioni* o *raggruppamenti* e prevede l'obbligo di *aggiungere* voci non presenti negli schemi o di *adattare* la denominazione delle stesse. Più precisamente, dalla lettura dell'art. 2423-ter si evince che gli elementi di “elasticità” sono di quattro tipi: a) ulteriore suddivisione; b) eventuale raggruppamento; c) eventuale aggiunta; d) possibile adattamento.

Per quanto riguarda la **Suddivisione**, “Le voci precedute dai numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise”. Tale facoltà è concessa soltanto per le voci codificate con i numeri arabi (singole voci) e mantenendo la voce complessiva ed il relativo importo. Un esempio abbastanza diffuso può riguardare la sottovoce “terreni e fabbricati” appartenente alle immobilizzazioni materiali. In questo caso, molte aziende hanno preferito distinguere tra: “terreni”, “fabbricati industriali” e “fabbricati civili”. Per quanto concerne il **Raggruppamento**, “possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante [...] o quando esso favorisca la chiarezza del bilancio”. Il riferimento è sempre alle singole voci, inoltre le voci oggetto del raggruppamento

devono essere distintamente indicate nella nota integrativa. Molti autori si sono chiesti perché, se il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, si sia ammessa soltanto una facoltà e non un obbligo secondo i principi generali dell'art. 2423. In merito all'**Aggiunta**, “Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”. In questo caso siamo in presenza di un obbligo, giustificato dal timore che l'iscrizione di voci dal contenuto eterogeneo contrasti la chiarezza del bilancio. Infine, per quanto riguarda l'**Adattamento**, le voci “devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata”. Il riferimento è sempre alle sole voci precedute da numeri arabi ed anche in questo caso si tratta di un obbligo. L'esempio che può essere fatto è quello di una azienda che esercita il servizio degli impianti di risalita in una località sciistica. Data la natura dell'attività esercitata, al posto della generica voce “Impianti e macchinari” della classe immobilizzazioni materiali, potrebbe essere usata la più precisa “Linee cabinovie” oppure “Sistemi di risalita seggiovie”. Questo elemento di elasticità riguarda però soltanto le voci contrassegnate da numeri arabi (singole voci di bilancio). Invece le macroclassi (indicate da lettere maiuscole) e le singole classi (contrassegnate da numeri romani) rimangono, a norma del 1° comma del 2423-ter, entità assolutamente rigide, quindi non modificabili dagli amministratori. Tale impostazione tende a favorire la comparabilità dei bilanci nel tempo o nello spazio: in effetti il mantenimento dello schema rigido, rende possibile effettuare utili confronti fra i bilanci di più esercizi nell'ambito di una stessa unità aziendale (analisi temporale) o fra bilanci di aziende concorrenti (analisi spaziale). Il legislatore ha inoltre previsto, sempre in virtù della comparazione temporale, che per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico siano indicati gli importi corrispondenti all'anno precedente.

5. Il contenuto dello stato patrimoniale.

La struttura e il contenuto dello stato patrimoniale sono regolati dagli articoli 2424 e 2424-bis del c.c.. Lo stato patrimoniale, in base alle disposizioni civilistiche, si articola come segue:

ATTIVO

A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B - IMMOBILIZZAZIONI

I immateriali

II materiali

III finanziarie *

C - ATTIVO CIRCOLANTE

I rimanenze

II crediti *

III attività finanziarie *

IV disponibilità liquide

D - RATEI E RISCONTI

PASSIVO

A - PATRIMONIO NETTO

I - IX capitale sociale e riserve

B - FONDI RISCHI E ONERI

C - FONDO TFR

D - DEBITI *

E - RATEI E RISCONTI

** relativamente ai crediti e ai debiti occorre fornire la separata indicazione degli importi esigibili entro o oltre l'esercizio successivo.*

Il nostro legislatore ha optato per uno schema a sezioni contrapposte, in linea con la consolidata tradizione contabile italiana. Mentre lo stato patrimoniale precedente al D.Lgs. 9 Aprile 1991, n. 127 era costituito da un semplice elenco di voci, asistemico, privo di un qualche ordine logico, il modello attuale è stato sviluppato attraverso la formazione di categorie di voci tendenzialmente omogenee (4 per l'attivo e 5 per il passivo), articolate in sottocategorie, contraddistinte progressivamente da numeri romani, arabi e lettere minuscole dell'alfabeto. Circa il criterio di classificazione delle voci, si è passati da una distinzione di tipo naturale (dove ogni voce aveva il compito di rappresentare i vari tipi di impieghi e di fonti) ad una distinzione in un certo senso “mista”, ad intonazione naturale-finanziaria, con lo scopo di porre in risalto il differente tempo di realizzazione degli impieghi e di estinzione dei debiti (ovvero delle fonti). L'ATTIVO è stato suddiviso in due comparti: quello delle “immobilizzazioni” e quello dell’”attivo circolante”. Si comprende quindi che, sia pure con alcune non lievi contraddizioni, il criterio impiegato è - secondo il linguaggio mutuato dall'analisi di bilancio - quello *finanziario* della liquidità crescente. Le attività dislocate nella parte alta dello schema, infatti, presentano un'attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo medio-lungo. Certo, non si tratta di un requisito sviluppato in modo omogeneo in tutta l'area degli impieghi. Il criterio ha piuttosto un carattere “tendenziale” in quanto:

- oltre a queste due macroclassi, troviamo quella contraddistinta dalla lettera “A” dell'attivo che normalmente appartiene all'attivo circolante. Inoltre, la macroclasse “D” comprende al suo interno sia valori a breve che a medio lungo termine (si veda l'art. 2424-bis sesto comma);
- le immobilizzazioni finanziarie, come meglio vedremo in seguito, comprendono crediti finanziari esigibili entro l'esercizio successivo, che dovrebbero far parte dell'attivo circolante;
- i crediti dell'attivo circolante comprendono anche le partite esigibili oltre l'esercizio successivo, le quali dovrebbero invece far parte delle immobilizzazioni.

Per quanto riguarda il PASSIVO il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività di rischio, a medio-lungo termine e a breve termine, o correnti) è completamente abbandonato, anche se per talune voci (i debiti) è richiesta la separata indicazione delle partite esigibili oltre l'esercizio successivo. Il legislatore ha

comunque seguito il criterio di classificazione basato sulla natura degli elementi. Partendo dall'aggregato del patrimonio netto, ha via via inserito le poste che più vi si avvicinano. Anzitutto i fondi rischi (che sono passività potenziali) e i fondi oneri (che sono fondi spese future). Questi non sono veri e propri debiti: rappresentano passività potenziali o, come si dice, "riserve di ricavi", in quanto grandezze accantonate prima della determinazione dell'utile e non in sede di attribuzione dello stesso. In quanto tali sono molto simili alla classe precedente. Si trova poi la voce contabile che evidenzia il debito dell'azienda nei confronti dei propri dipendenti in rapporto alla speciale indennità denominata "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" (T.F.R.). Il fondo T.F.R. è stato evidenziato in una macroclasse autonoma perché si tratta di un debito che - tranne per alcuni casi - non ha una scadenza certa. Infine il legislatore ha inserito i debiti e la categoria dei ratei e dei risconti. Per ciò che concerne il trattamento contabile delle rettifiche di valore, cioè delle correzioni destinate ad evidenziare la presunta perdita di valore degli elementi attivi del patrimonio, il codice civile stabilisce che debbano essere iscritte a diretta riduzione delle voci cui si riferiscono (le immobilizzazioni per i fondi di ammortamento, i crediti per i relativi fondi di svalutazione). Ne consegue che nello stato patrimoniale l'unica indicazione obbligatoria è quella del valore del cespite al netto della posta di rettifica (valore residuo contabile). Il lettore del bilancio, quindi, per acquisire le informazioni relative al valore storico, alle rettifiche ed al valore netto deve necessariamente consultare la nota integrativa, non avendo la possibilità di percepirle semplicemente esaminando il contenuto dello schema di stato patrimoniale.

Cominciamo adesso ad analizzare in dettaglio le singole voci dello stato patrimoniale, riferendoci, quando ciò si renderà utile, ai criteri di valutazione inseriti nell'art. 2426.

5.1 L'attivo dello stato patrimoniale.

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci dell'attivo dello stato patrimoniale.

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I crediti da iscrivere nella voce si riferiscono ai versamenti dovuti dai soci nel rispetto dell'impegno di sottoscrizione del capitale sociale: ciò deve avvenire con separata indicazione della parte già richiamata. L'inserimento di questa voce in apertura dell'attivo tende correttamente ad evidenziare quei casi in cui il capitale sociale risulta interamente sottoscritto, ma solo parzialmente versato. È una ragione di non poco rilievo se si pensa che la normativa civilistica è improntata sul criterio di prudenza, il quale impone che il bilancio garantisca l'effettiva consistenza del capitale sociale (si pensi anche alla disciplina dei conferimenti e a quanto previsto in proposito dall'art. 2343 del c.c.). In questa macroclasse si inserisce perciò quella parte di capitale sociale che i soci non hanno ancora versato, di solito evidenziata sotto la denominazione "Azionisti c/sottoscrizione" o simili. Il posizionamento di questa categoria di crediti come prima macroclasse dell'attivo rappresenta una delle eccezioni al criterio finanziario. In effetti tali crediti sono normalmente a breve scadenza, in particolare quelli relativi alla parte già richiamata, pertanto dovrebbero essere inclusi nell'attivo circolante.

B) IMMOBILIZZAZIONI (con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria)

I - Immobilizzazioni immateriali; II - Immobilizzazioni materiali; III - Immobilizzazioni finanziarie.

Gli elementi da inserire in questa classe sono quelli “destinati a essere utilizzati durevolmente” (ai sensi dell'art. 2424-bis). Con l'espressione “immobilizzazioni” la dottrina economico-aziendale definisce tutti quegli impieghi che si convertiranno in denaro in un tempo superiore al periodo convenzionalmente scelto in un esercizio. Le immobilizzazioni, dunque, al di là di quanto potrebbe far supporre il loro nome, “ruotano”, “circolano” anch'esse dalla posizione “non numeraria” alla posizione “liquida”, soltanto che lo fanno in un arco di tempo medio-lungo. Con la riforma introdotta dal D.Lgs. 6/2003 è necessario indicare distintamente (si può utilizzare un'apposita colonna interna) le immobilizzazioni di proprietà dell'azienda che vengono concesse in locazione finanziaria (leasing). Anche la ripartizione interna di questa macroclasse segue il criterio della liquidità crescente.

Iniziamo ad analizzare le immobilizzazioni **IMMATERIALI** che si suddividono come segue:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
- 2) costi di sviluppo¹;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

In relazione a queste voci il legislatore ha adottato alcune misure prudenziali: in particolare, ha cercato di rendere estremamente cauta l'iscrizione di beni immateriali, in quanto si tratta di beni che incrementano il valore dell'attivo ma che potrebbero trovare delle difficoltà ad essere liquidati. Ecco che, a tutela dell'integrità del capitale sociale, il disposto normativo prevede alcune misure cautelative. Per quanto riguarda gli oneri pluriennali, ed in particolare quelli di cui ai punti 1 e 2, il legislatore ha previsto quanto segue:

- **iscrizione**: si possono iscrivere, a norma del 2426 n° 5, solo con il consenso del Collegio Sindacale (prima misura cautelativa);
- **ammortamento**: i costi di impianto e di ampliamento devono tassativamente ammortizzarsi in un periodo di tempo non superiore ai 5 anni; i costi di sviluppo devono ammortizzarsi secondo la loro vita utile o, nei casi in cui non è possibile stimarla, in un periodo di tempo non superiore ai 5 anni (seconda misura cautelativa);
- **distribuzione degli utili**: non è possibile distribuire utili fino al completo ammortamento di queste voci in bilancio, a meno che il loro valore non sia coperto da riserve disponibili sufficienti a coprire

¹ Prima del D.Lgs. 139/2015 la voce B.I.2 era composta da costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.

l'ammontare dei costi non ammortizzati (escluse quindi la riserva legale al di sotto dei limiti di legge e la riserva sovrapprezzo azioni quando quella legale non ha raggiunto il limite suddetto). L'esistenza di riserve straordinarie, non caratterizzate da vincoli di legge o di statuto, rappresenta dunque la condizione per la distribuzione di dividendi in presenza di costi pluriennali immateriali non ancora ammortizzati (terza misura cautelativa);

- **informativa**: la nota integrativa dovrà fornire la composizione analitica dei valori capitalizzati e indicare i costi che ne hanno determinato l'importo; la relazione sulla gestione, invece, dovrà fornire adeguate informazioni riguardanti le attività di ricerca e di sviluppo (quarta misura cautelativa).

Si intuisce chiaramente che il legislatore ha seguito un criterio estremamente prudenziale per la disciplina di queste voci. Nella realtà operativa, infatti, sono quelle che permettono agli amministratori di limitare i risultati negativi o addirittura di evidenziare utili, attraverso la semplice capitalizzazione dei costi sostenuti. Sono poste che si prestano più di altre a questo tipo di manovra: basta semplicemente stornarle dal conto economico e portarle allo stato patrimoniale (processo di capitalizzazione o patrimonializzazione). In questo modo, si diminuiscono i costi di esercizio e quindi si eleva l'utile (o si limitano le perdite). Il legislatore ha così stabilito che il maggior utile generato con la capitalizzazione di costi immateriali non potrà essere distribuito (per evitare un'eventuale distribuzione di capitale), a meno che non esistano, nell'ambito del patrimonio netto, riserve disponibili di pari ammontare.

Le voci n° 3 e n° 4 rappresentano, invece, veri e propri beni immateriali o diritti: non sono disciplinate analiticamente nell'ambito del nuovo bilancio in quanto non hanno quella indeterminatezza che caratterizza gli oneri pluriennali. L'ammortamento avverrà in proporzione alla durata dell'utilizzazione. L'avviamento (voce n° 5) rappresenta la differenza positiva tra il prezzo di acquisto di un'azienda e il suo patrimonio netto contabile. La regolamentazione di questo particolare elemento è dettata dal punto 6 dell'art. 2426 ed è molto prudenziale. Si stabilisce infatti che:

- l'avviamento *può* essere iscritto solo se acquisito a titolo oneroso (quindi non solo in caso di cessione ma anche di fusione, se esistono i presupposti, nel bilancio della società risultante dalla fusione o dell'incorporante) e *nei limiti* del costo sostenuto. Si dice “può”, quindi si tratta di una facoltà, e “nei limiti”; quindi si ritiene di poterlo iscrivere anche parzialmente;
- è necessario il consenso del Collegio Sindacale (disposizione analoga a quella per gli oneri pluriennali);
- deve essere ammortizzato secondo la sua vita utile o, nei casi in cui non è possibile stimarla, in un periodo di tempo non superiore ai 10 anni. Il criterio di ammortamento scelto deve essere giustificato nella nota integrativa.

La voce n° 6 è relativa alle immobilizzazioni in corso e agli acconti quindi: a) beni immateriali costruiti internamente ma non ancora ultimati e b) acconti a fornitori per l'acquisto di beni o di diritti immateriali non ancora ricevuti. Nella voce n° 7 (Altre) non possono essere inserite immobilizzazioni immateriali che abbiano la natura di oneri pluriennali o di beni immateriali previsti dalle voci precedenti. Si iscriveranno, quindi,

immobilizzazioni immateriali particolari, quali i costi per le migliorie dei beni di terzi (per esempio le migliorie dei beni detenuti in leasing), i diritti di superficie, i diritti di usufrutto di azioni.

Consideriamo adesso le immobilizzazioni **MATERIALI** analizzando anche i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 per questi beni. Questa macroclasse è suddivisa in 5 voci:

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinario
- 3) Attrezzature industriali e commerciali
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Il n° 1 del 2426 stabilisce un valore preciso per l'iscrizione dei beni materiali, identificandolo nel costo storico. Questo può essere il costo di acquisto o di produzione (per le immobilizzazioni costruite “in economia”, all'interno dell'azienda stessa). Il legislatore fa questa distinzione tra costo di acquisto e di fabbricazione perché è diverso, a seconda delle due ipotesi, il valore che viene iscritto in bilancio. Nel costo di acquisto viene ricompreso il costo sostenuto per l'acquisizione del bene più tutti i costi accessori (di trasporto, installazione e collaudo) che dovranno quindi essere capitalizzati, imputandoli a incremento del valore del bene stesso. Nel costo di produzione rientrano tutti gli oneri direttamente imputabili al bene (quali materie prime ed accessorie, mano d'opera diretta, forza motrice diretta) e una ragionevole quota di oneri indiretti (ad esempio l'energia elettrica comune a più lavorazioni) e di interessi passivi (si pensi agli interessi sui capitali presi a prestito per finanziare la costruzione del bene). Il valore iscritto in bilancio deve essere al netto dei relativi fondi di ammortamento. Il n° 2 del 2426 riguarda l'ammortamento: l'ammortamento deve essere “sistematico”, cioè tendenzialmente costante nel tempo (sono così limitate le cosiddette “politiche di bilancio”). Inoltre, deve essere effettuato “in ogni esercizio”, vale a dire anche in quelli nei quali l'eventualità di una chiusura in perdita ne faceva (prima del D. Lgs. 127) ritenere fondato il rinvio, oppure in quelli caratterizzati da assenza di utilizzo del bene (il fenomeno dell'obsolescenza prescinde, infatti, dall'uso del fattore). La conferma che gli elementi determinanti l'ammortamento sono due - il *logorio fisico*, collegato al deperimento e consumo, e il *logorio economico* collegato invece all'obsolescenza - ci viene dall'ultimo inciso del 2426 n° 2. Si introduce, infatti, il concetto di “residua possibilità di utilizzazione”, sul quale convergono appunto entrambi gli elementi parametrici. La normativa precedente era chiaramente orientata sul passato: poiché si riferiva al “deperimento e al consumo”, che sono, come è ovvio, espressioni storiche del processo di utilizzazione del bene. L'ammortamento - sappiamo - è un fenomeno storico-prospettico, in quanto collegato da una parte al costo storico e dell'altra alla possibilità di utilizzazione futura. La quota di ammortamento è il risultato dell'operazione di scissione del valore da ammortizzare in due parti assolutamente complementari: quella relativa al costo di utilizzazione, di cui alla produzione dell'esercizio, e quella relativa al costo sospeso, di cui alle produzioni future. Non può quindi essere definita esclusivamente sulla base del passato, cioè sull'utilizzazione già

effettuata; non può neanche dipendere esclusivamente dal futuro, dall'utilizzazione ancora da effettuare. Cerchiamo di chiarire ulteriormente quanto detto nelle righe precedenti, riferendoci anche al punto 3 del citato 2426. Premettiamo che “il valore da ammortizzare è il valore del bene da assoggettare ad ammortamento: esso, nel momento dell'acquisizione, coincide con il costo storico, successivamente con il valore residuo iscritto in bilancio”. Invece, il valore ammortizzabile è il valore utilmente recuperabile con i ricavi futuri, cioè il valore che l'azienda può coprire in condizioni di equilibrio economico. In ogni esercizio si adegua il valore da ammortizzare a quello ammortizzabile, con l'iscrizione della quota di ammortamento. Quando il valore ammortizzabile si abbassa, in modo eccezionale, per fatti che eccedono il tenore ordinario dell'andamento della gestione (per esempio a causa di una veloce evoluzione tecnica che rende obsoleto il bene), serve un intervento straordinario di rettifica, molto al di là di quello consueto, relativo alla quota di ammortamento. Si rende necessaria, pertanto, una svalutazione eccezionale; rivolta, però in modo eccezionale – come lo era in circostanze ordinarie la quota di ammortamento – a ripristinare la coincidenza fra il valore da ammortizzare ed il valore ammortizzabile. In altri termini, quando il valore residuo del bene pluriennale (costo storico – fondo di ammortamento) è superiore al suo valore effettivo, deve esservi adeguato, cioè deve essere eccezionalmente svalutato. Dispone, appunto, il suddetto articolo che “l'immobilizzazione che [...] risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i n. 1 e 2 (costo storico – fondo di ammortamento) deve essere iscritta a tale minor valore”. Quindi, per dare elasticità alla norma, l'articolo prosegue disponendo che questo minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se “sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”.

Con il raggruppamento **B III - Immobilizzazioni FINANZIARIE**, si completa la presentazione dell'attivo immobilizzato. La classe deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d-bis) altre imprese.
- 2) Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo) verso:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 - d-bis) altri
- 3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi²

Sono necessarie le seguenti precisazioni:

I. Per partecipazione si intende ogni titolo o diritto rappresentativo di quota di proprietà di impresa. Le partecipazioni da iscriversi tra le immobilizzazioni finanziarie sono quelle destinate ad una detenzione duratura (si dice, al 1° comma del 2424-bis, che gli elementi destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni). La legge presume (e si tratta, fortunatamente, di una presunzione relativa) che la detenzione sia duratura quando si partecipa in misura superiore al 20% al capitale della società (10% se la società a cui si partecipa è quotata in borsa).

Pertanto:

- a) una partecipazione in impresa controllata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
- b) una partecipazione in impresa collegata deve, *in linea di principio*, essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie;
- c) una partecipazione in altra impresa, sia superiore o inferiore al 20% (o 10%) suddetto, deve essere iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie se destinata a una detenzione duratura.

II. I crediti da iscriversi sono solo quelli di natura finanziaria, cioè quelli che si sono generati in seguito ad una uscita di moneta (come, ad esempio, per mutui attivi) e non per una transazione commerciale. Pertanto, tutti i crediti a medio-lungo termine di diversa natura da quella finanziaria (cioè i crediti di funzionamento, quali ad esempio i crediti v/clienti e le cambiali attive) devono essere sempre iscritti nell'attivo circolante. Il legislatore, infatti, per la classificazione dei crediti ha tenuto distinti i crediti di funzionamento da quelli di finanziamento: ha inserito tutti i crediti di finanziamento nelle immobilizzazioni e tutti i crediti di funzionamento nelle attività circolanti. Ha parzialmente trascurato il criterio temporale che si basa sulla scadenza dei crediti: "parzialmente" perché è stato recuperato a livello di suddivisione interna. All'interno di ogni singola voce, infatti, si dovranno distinguere i crediti a breve (che scadono entro i 12 mesi) da quelli a medio-lungo termine (oltre 12 mesi).

I crediti da iscriversi nella sottovoce "d-bis) Crediti verso altri" sono crediti finanziari che non rientrano nella categoria precedente, per esempio: crediti finanziari verso clienti, dipendenti o soci (per prestiti fatti dalla società) oppure crediti per depositi cauzionali ricevuti da soggetti diversi dai clienti e fornitori.

III. Nella voce "Altri titoli" vanno inseriti i titoli destinati ad una detenzione durevole diversi da quelli rappresentativi di quote di proprietà di imprese (partecipazioni), quindi: obbligazioni, titoli di stato, quote di fondi comuni di investimento, certificati immobiliari destinati ad essere detenuti per un lungo periodo.

IV. Nella voce "Strumenti finanziari derivati attivi" vanno inseriti tutti quei contratti che - in base alla definizione che lo IAS 39 fornisce di "strumento derivato" - danno origine a un'attività finanziaria per un'impresa e ad una passività finanziaria o ad uno strumento rappresentativo di capitale per un'altra impresa. Tali strumenti, inoltre,

² Prima del D.Lgs. 39/2015 la voce B.III.4 era costituita dalle Azioni proprie, che ora vengono inserite a deduzione del Patrimonio Netto. Con lo stesso decreto è stata abrogata la relativa riserva che era indicata nella voce A-Patrimonio Netto.

devono presentare le tre seguenti caratteristiche: (1) il loro valore si modifica al variare di specifici tassi di interesse, di prezzi e di altri indici o variabili; (2) non richiedono versamenti iniziali; (3) sono regolati a una data futura³.

Vediamo adesso i criteri di valutazione previsti dal legislatore per le immobilizzazioni finanziarie.

Le partecipazioni sono valutate al costo specificamente sostenuto per il loro acquisto. Le partecipazioni in imprese collegate e controllate iscritte nell'attivo immobilizzato (non quindi quelle iscritte nell'attivo circolante) possono essere valutate, oltre che al costo, anche col metodo del patrimonio netto. Si tratta di due alternative ugualmente percorribili.

Valutare sulla base del patrimonio netto significa, in pratica, prendere il valore del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o derivante dall'ultimo bilancio approvato dell'azienda controllata o collegata, fare alcune operazioni necessarie per giungere ad un valore significativo del patrimonio (sono operazioni che rientrano nelle tecniche di consolidamento) e calcolare quanta parte di questo patrimonio è relativa all'impresa controllante. La partecipazione sarà iscritta in bilancio sulla base di questo valore. Negli anni successivi all'acquisto, poi, il valore della partecipazione dovrà essere adeguato alle variazioni del patrimonio netto della partecipata. Ciò non avviene se le partecipazioni sono valutate al costo: il loro valore rimane costante in bilancio, a meno che non venga svalutato per perdite durature di valore (art. 2426 n° 3). Può aumentare solo per ulteriori acquisti di partecipazioni o diminuire per vendita delle stesse.

I crediti, a partire dai bilanci dell'esercizio 2016, devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato e non più al tradizionale valore nominale. Si tratta della novità più rilevante introdotta dal D.Lgs 139/2015.

Il criterio del costo ammortizzato prevede di contabilizzare inizialmente i crediti per l'importo effettivamente erogato. Al termine di ogni esercizio, il valore dei crediti si modificherà gradualmente, sino ad eguagliare il valore nominale alla data in cui dovrà avvenire il rimborso. Le variazioni progressive dei crediti saranno determinate in base al "tasso di interesse effettivo" (TIR).

Spieghiamo brevemente di cosa si tratta. Com'è noto, il tasso di interesse di un investimento finanziario ne identifica in termini percentuali il rendimento economico (gli interessi nominali che maturano progressivamente). Nella prospettiva del costo ammortizzato, la remunerazione economica di un finanziamento (sia attivo che passivo) è espressione non solo degli interessi nominali, ma anche dell'eventuale differenza tra il capitale inizialmente versato e il capitale da rimborsare alla scadenza. Poiché sia gli interessi che gli scarti di capitale saranno

³ Sono considerati strumenti finanziari derivati (in base all'art. 2426) anche quelli collegati a merci che conferiscono a entrambi i contraenti il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o altri strumenti finanziari, salvo che non si verifichino contemporaneamente le tre seguenti condizioni: a) il contratto sia stato concluso per soddisfare le esigenze di acquisto, vendita o utilizzo delle merci previste dalla società che redige il bilancio; b) il contratto sia destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione; c) il contratto sia eseguito con consegna delle merci.

commisurati da movimentazioni di denaro (flussi di cassa futuri), il “tasso di interesse effettivo” si discosta dal “tasso di interesse nominale” perché contempla anche la differenza tra il capitale versato e rimborsato⁴. Ne deriva che il criterio del costo ammortizzato differisce dal tradizionale criterio al valore nominale solo se è presente una differenza tra l'importo del capitale prestato inizialmente e il valore del capitale da rimborsare. In caso contrario, se il capitale prestato coincidesse con quello a scadenza, tale divario non si riscontrerebbe.

Ciò si spiega facilmente. Si supponga di concedere un finanziamento triennale a terzi dell'ammontare di 100, che la somma effettivamente erogata sia pari a 100, e che gli interessi annuali siano pari a 4. In questo caso, il rendimento economico dell'operazione è rappresentato dagli interessi attivi (4 per il primo anno, 4 per il secondo e 4 per il terzo) che corrispondono al 4% annuo del finanziamento erogato. Il tasso effettivo dell'operazione è uguale al tasso nominale, quindi 4%.

Si supponga, al contrario, di concedere un finanziamento triennale a terzi dell'ammontare di 100, che la somma inizialmente erogata sia pari a 98 e che gli interessi annuali siano pari a 4. In questo secondo caso, il rendimento economico dell'operazione è dato dagli interessi attivi (4 per il primo anno, 4 per il secondo e 4 per il terzo) più lo scarto tra somma erogata e somma rimborsata a scadenza ($100 - 98 = 2$). Ne consegue necessariamente che il tasso di interesse effettivo dell'operazione, determinato attualizzando i flussi di cassa attesi, sarà necessariamente superiore a quello nominale (perché considera, oltre agli interessi nominali, anche lo scarto iniziale).

Da tale esempio si desume che solo l'esistenza di commissioni attive e passive o di eventuali divergenze tra le somme effettivamente erogate a credito (il c.d. *valore iniziale*) e il valore nominale del credito a scadenza fanno emergere una differenza tra tasso di interesse nominale e tasso di interesse effettivo. Ciò, ad evidenza, comporta che i crediti derivanti dalle vendite, non essendo normalmente gravati da commissioni attive, difficilmente presenteranno una valutazione al costo ammortizzato diversa dal valore nominale.

Oltre a ciò, è importante specificare che il legislatore ha previsto specifiche casistiche in cui alle imprese è data facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato:

1. il D.Lgs 139/2015 permette di non applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti già esistenti in bilancio alla data del 1° gennaio 2016 per facilitare la transizione dalla vecchia alla nuova disciplina;
2. in base al criterio di irrilevanza (art. 2423 c.c. p.to 4), il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale sono di limitata rilevanza (se ci si avvale di questa facoltà, bisogna farne menzione in Nota Integrativa);
3. le società che redigono il bilancio abbreviato e le micro-imprese possono non applicare il criterio del costo ammortizzato (i crediti, perciò, compariranno al loro valore nominale).

⁴ In termini tecnici, il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i flussi di cassa futuri stimati lungo la vita del credito. In altre parole, in tasso effettivo di interesse viene definito come il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi di cassa positivi e negativi derivanti dall'investimento nel credito immobilizzato. Avvalendosi delle formule di matematica finanziaria, il valore attuale dei flussi di cassa futuri (che deve arrivare a essere pari a 0) si calcola come segue: $VA_{t=0} = \sum_{t=0}^n FC_t (1+i)^{-t} = 0$ (dove $VA_{t=0}$ = valore attuale dei flussi di cassa attesi; t = tempo; $0...n$ = periodo temporale di riferimento; FC = flussi di cassa attesi; i = tasso effettivo di interesse).

Un esempio può chiarire meglio il concetto.

Il giorno 1/01/2017 si acquistano nominali 100.000 Euro di obbligazioni emesse dalla Alfa spa, tasso di interesse 6% sul nominale (da corrispondere al 31/12 di ogni anno), rimborso in un'unica soluzione a scadenza. I titoli verranno rimborsati il 31/12/2021. Il prezzo di acquisto è pari a 95.900 Euro.

1° Passaggio - calcolo dello scarto tra valore nominale e l'uscita di liquidità

Valore nominale - uscita di liquidità

$$- 100.000 - 95.900 = 4.100$$

2° Passaggio - calcolo del tasso effettivo (TIR)

Dati:

Capitale iniziale = - 95.900

Interesse annuo nominale = $C \times i \times t = 100.000 \times 6/100 \times 1 = 6.000$

Capitale finale = valore nominale + ultima cedola = $100.000 + 6.000 = 106.000$

Calcolo:

$$\begin{aligned} \text{Tasso effettivo} &= C \text{ iniziale} + \text{Int} (1 + i)^1 + \text{Int} (1 + i)^2 + \text{Int} (1 + i)^3 + \text{Int} (1 + i)^4 + C \text{ finale} (1 + i)^5 \\ &= - 95.900 + 6.000 (1 + i)^1 + 6.000 (1 + i)^2 + 6.000 (1 + i)^3 + 6.000 (1 + i)^4 + 106.000 (1 + i)^5 \\ i &= 6,9999\% \text{ (TIR)}^5 \end{aligned}$$

3° Passaggio - calcolo del costo ammortizzato

ANNO	VALORE DEL CREDITO ALL'1/01	INTERESSE MATURATO*	INTERESSI NOMINALI INCASSATI	DIFFERENZA TRA INT. MATURATO - INT. INCASSATO**	VALORE CREDITO AL 31/12 (COSTO AMMORTIZZATO)***
2017	95.900,00	6.712,95	6.000,00	712,95	96.612,95
2018	96.612,95	6.762,86	6.000,00	762,86	97.375,81
2019	97.375,81	6.816,26	6.000,00	816,26	98.192,07
2020	98.192,07	6.873,40	6.000,00	873,40	99.065,47
2021	99.065,47	6.934,53	6.000,00	934,53	100.000,00
	<i>TIR = 6,9999%</i>			<i>Totale = 4.100</i>	

* interesse maturato = valore credito all'1/01 x TIR

$$2017 = 95.900 \times 6,9999/100$$

$$2018 = 96.612,95 \times 6,9999/100$$

$$2019 = 97.375,81 \times 6,9999/100$$

$$2020 = 98.192,07 \times 6,9999/100$$

$$2021 = 99.065,47 \times 6,9999/100$$

** differenza Interesse maturato - Interesse incassato

$$2017 = 6.712,95 - 6.000$$

$$2018 = 6.762,86 - 6.000$$

$$2019 = 6.816,26 - 6.000$$

$$2020 = 6.873,40 - 6.000$$

$$2021 = 6.934,53 - 6.000$$

*** costo ammortizzato = valore credito all'1/01 + differenza interessi

$$2017 = \text{valore iniziale} + \text{differenza } 2017 = 95.900,00 + 712,95 = 96.612,95$$

$$2018 = \text{costo ammortizzato } 2017 + \text{differenza } 2018 = 96.612,95 + 762,86 = 97.375,81$$

$$2019 = \text{costo ammortizzato } 2018 + \text{differenza } 2019 = 97.375,81 + 816,26 = 98.192,07$$

$$2020 = \text{costo ammortizzato } 2019 + \text{differenza } 2020 = 98.192,07 + 873,40 = 99.065,47$$

$$2021 = \text{costo ammortizzato } 2020 + \text{differenza } 2021 = 99.065,47 + 934,53 = 100.000,00$$

⁵ Per la soluzione dell'equazione è necessario avvalersi di un foglio di calcolo elettronico.

4° Passaggio - scritture contabili

- Nell'anno 2017 si registra l'acquisto delle obbligazioni per un valore pari all'effettiva uscita di liquidità (95.900)

	1/01/2017		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Banca c/c		95.900
- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2017				
Obbligazioni Alfa spa (anno 2017)				
Acquisto obbligazioni		95.900		

- Alla fine dell'esercizio 2017:
 - si registra il ricavo per interessi calcolati applicando il TIR (interessi maturati) cui corrisponde un incremento del credito

	31/12/2017		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Interessi attivi su titoli		6.712,95

- si incassano solo gli interessi calcolati applicando il tasso nominale

	31/12/2017		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		6.000

- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2017

Obbligazioni Alfa spa (anno 2017)				
Credito per interessi maturati		95.900	6.000	Incasso interessi
		6.712,95		
		96.612,95		Saldo al 31/12/2017

- Alla fine dell'esercizio 2018:

	31/12/2018		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Interessi attivi su titoli		6.762,86

	31/12/2018		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		6.000

- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2018

Obbligazioni Alfa spa (anno 2018)				
Credito per interessi maturati		96.612,95	6.000	Incasso interessi
		6.762,86		
		97.375,81		Saldo al 31/12/2018

- Alla fine dell'esercizio 2019:

	31/12/2019		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Interessi attivi su titoli		6.816,26

	31/12/2019		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		6.000

- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2019

Obbligazioni Alfa spa (anno 2019)				
Credito per interessi maturati		97.375,81	6.000	Incasso interessi
		6.816,26		
		98.192,07		Saldo al 31/12/2019

- Alla fine dell'esercizio 2020:

	31/12/2020		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Interessi attivi su titoli		6.873,40

	31/12/2020		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		6.000

- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2020

Obbligazioni Alfa spa (anno 2020)			
	98.192,07	6.000	Incasso interessi
Credito per interessi maturati	6.873,40		
		99.065,47	Saldo al 31/12/2020

- Nell'esercizio 2021:

- incasso interessi

	31/12/2021		parziale	totale
Obbligazioni Alfa spa	a	Interessi attivi su titoli		6.934,53

	31/12/2021		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		6.000

- rimborso finanziamento concesso

	31/12/2021		parziale	totale
Banca c/c	a	Obbligazioni Alfa spa		100.000

- mastro "Obbligazioni Alfa spa" esercizio 2021

Obbligazioni Alfa spa (anno 2021)			
	99.065,47	6.000	Incasso interessi
Credito per interessi maturati	6.934,53	100.000	Rimborso finanziamento
		0	Saldo al 31/12/2021

I titoli obbligazionari immobilizzati sono valutati in base al criterio del costo ammortizzato (art. 2426 c.c.). Come si è già avuto modo di precisare, in base a questo metodo di valutazione i costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive nonché ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza devono essere contemplate nel calcolo del tasso di interesse effettivo (TIR). Il TIR, poi, sarà utilizzato per determinare il costo ammortizzato che permetterà di ripartire tali costi e differenze lungo l'intera durata attesa del titolo.

Volendo semplificare, l'adozione del criterio del costo ammortizzato impone il seguente iter di valutazione:

1. inizialmente, i titoli sono iscritti in contabilità al costo di acquisto;
2. al momento della rilevazione iniziale del titolo, si procede al calcolo del tasso di interesse effettivo (TIR);
3. successivamente, il titolo viene valutato in base al tasso di interesse effettivo.

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value⁶ e le variazioni imputate al conto economico, alla voce D) "Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie". Se lo strumento finanziario, invece, è volto alla copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, le

⁶ Quello del fair value è un principio la cui definizione viene lasciata, anche nel nostro ordinamento (art. 2426, comma 2) ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea. In particolare, il fair value è regolamentato dallo IAS 13, che lo definisce come un criterio di valutazione di mercato, volto a stimare il prezzo al quale una regolare operazione per la vendita di un'attività o il trasferimento di una passività avrebbe luogo tra gli operatori di mercato alla data di valutazione alle condizioni di mercato correnti.

sue variazioni sono imputate alla voce del patrimonio netto A) VII “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”.

Un’ultima notazione per quanto riguarda le immobilizzazioni in valuta. Al riguardo, l’art. 2426, primo comma, punto 8-*bis*, dispone che esse devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. Tuttavia, se il tasso di cambio in essere alla data di chiusura dell’esercizio risultasse inferiore e se tale riduzione venisse giudicata durevole, occorrerebbe ricorrere a quest’ultimo criterio.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Si suddivide in quattro classi di valori: I - Rimanenze; II - Crediti; III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; IV - Disponibilità liquide.

Secondo la dottrina, sono attività correnti o circolanti le attività liquide o destinate tendenzialmente a tramutarsi in denaro entro il termine convenzionale di un esercizio. In realtà, in più di un punto l’attivo circolante dello schema di legge si discosta dalla nozione dello stesso attivo secondo la dottrina. La legge, infatti, richiede che in esso siano iscritti anche valori a medio-lungo termine ed esclude l’inserimento di alcuni valori a breve (si veda quanto sarà detto in seguito circa le rimanenze ed i crediti). Anche in questo comparto la suddivisione interna rispetta il regime della liquidità crescente: si parte dalla posta contabile che potrebbe presentare una maggiore difficoltà nella conversione in liquidità (rimanenze) per poi arrivare alla posta contabile immediatamente liquida. Così come abbiamo fatto per l’attivo immobilizzato, vedremo in dettaglio le classi dell’attivo circolante e i criteri di valutazione che le regolano.

Iniziamo dalle RIMANENZE che si suddividono in:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) lavori in corso su ordinazione
- 4) prodotti finiti e merci
- 5) acconti

La suddivisione è molto analitica, cioè il magazzino è stato scomposto in tutte le sue varie componenti. Prendiamo in considerazione la voce n° 3 (Lavori in corso su ordinazione): questa si differenzia dalla n° 2 (prodotti in corso di lavorazione) perché si riferisce a commesse pluriennali già relativamente certe nella vendita. Il legislatore ha distinto la voce 2 dalla voce 3 perché diversi sono i criteri di valutazione. Infatti, per quanto riguarda le voci n° 1, 2 e 4, il criterio di valutazione è quello del costo di acquisto o di produzione (per questi beni c’è un rinvio a quanto previsto per le immobilizzazioni). La voce n° 3, invece, può essere valutata in base ai corrispettivi maturati con ragionevole certezza, cioè in base ad una ponderata percentuale del prezzo di vendita finale. La differenza fondamentale risiede nel fatto che, con quest’ultimo metodo, non si ha una semplice sospensione di costi già

sostenuti (come avviene quando si valuta al costo), ma anche una iscrizione a conto economico di una parte del risultato economico che verrà ottenuto, in maniera definitiva, alla fine della lavorazione.

Facciamo un esempio numerico:

- costi sostenuti: 100
- corrispettivo pattuito: 300
- percentuale di completamento: 40%

Significa che la lavorazione è stata svolta per il 40%, ma si sono sostenuti costi per 100. In base al prezzo finale (300), è possibile iscrivere questi beni per 120 ($300 \times 40\%$).

In questo modo si registrerà una rettifica di costo pari a 120 e quindi un utile di 20.

Il metodo suddetto - cosiddetto della “percentuale di completamento” - può essere applicato nel caso in cui sussistano le seguenti condizioni:

- 1) esiste un contratto vincolante per le parti, che definisce chiaramente le obbligazioni di entrambe;
- 2) la maturazione del diritto al corrispettivo spettante alla società che effettua i lavori matura con ragionevole certezza via via che i lavori sono eseguiti;
- 3) non sono presenti situazioni di incertezza relative a condizioni contrattuali o fattori esterni tali da rendere dubbia la capacità dei contraenti di fare fronte alle proprie obbligazioni;
- 4) il risultato della commessa può essere attendibilmente misurato.

Nel caso in cui il metodo della “percentuale di completamento” non possa essere utilizzato per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione, ovvero sia quando non sussistono le condizioni di cui sopra, allora bisognerà utilizzare il metodo della “commessa completata”. In quest’ultimo caso, durante gli esercizi in cui avviene la lavorazione, si registrano i costi di produzione che tuttavia, in sede di assestamento, vengono rettificati mediante la scrittura di rilevazione del valore delle rimanenze delle opere eseguite ma non ancora completate che dovrà essere effettuata secondo il noto *criterio del costo*, ossia al minore tra il costo di produzione e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Secondo questo metodo, quindi, i ricavi della commessa verranno imputati al conto economico soltanto nell’esercizio in cui il contratto sarà completato (opere ultimate e consegnate o servizi resi). Così facendo, il risultato economico della commessa - a differenza di quanto accade con il metodo della percentuale di completamento, in cui viene “spalmato” nei diversi esercizi di lavorazione, in proporzione, appunto, alla percentuale di realizzazione annua - emerge solo nell’esercizio di ultimazione delle opere. In altri e più chiari termini, il riconoscimento dei ricavi di commessa e dell’utile di commessa avviene interamente al completamento della stessa, ossia nel momento in cui le opere sono ultimate e consegnate o i servizi resi.

Per quanto riguarda gli altri beni del magazzino si torna, come già detto, ai principi generali: il n° 9 del 2426 rinvia infatti al criterio di valutazione di cui al n° 1 e quindi costo di acquisto (per le materie prime e le altre acquistate all'esterno) o di produzione (per i prodotti finiti, in corso di lavorazione e i semilavorati). In quest'ultimo caso si effettua una rettifica indistinta dei vari componenti negativi contabilizzati come costi nel conto economico (materie prime, salari, ammortamenti, altri costi di produzione), iscrivendo come componente positivo le rimanenze finali

di prodotti finiti. Il n° 10 del 2426 specifica come deve essere determinato il costo di acquisto (per le rimanenze di materie prime e le altre acquistate all'esterno). In particolare, può essere calcolato con il metodo FIFO, LIFO, o Costo Medio Ponderato (C.M.P.): la scelta è rimessa al redattore del bilancio.

Avvaliamoci di un semplice esempio numerico.

Supponiamo di aver effettuato nel corso dell'anno tre acquisti di materie prime:

Quantità	Prezzo	TOTALE
30	150	4500
40	200	8000
30	220	6600
<hr/>		<hr/>
100		19100

e supponiamo di avere in rimanenza $Q = 20$ di materie prime.:

FIFO → $20 \times 220 = 4400$

LIFO → $20 \times 150 = 3000$

C.M.P. → $20 \times (19100 : 100) = 3820$

Valutando col criterio LIFO, in regime di prezzi crescenti, si formano riserve occulte. A norma dell'art. 2426 n° 10 queste riserve devono essere appalesate nella nota integrativa. Nell'ambito del n° 9 del 2426 si recupera un principio che avevamo visto per le immobilizzazioni al n° 3: cioè se il costo così determinato (con uno qualsiasi dei tre metodi) risulta superiore al valore di mercato del bene (alla data di chiusura dell'esercizio) gli amministratori devono iscrivere le rimanenze a tale minor valore. Per esempio, se il valore determinato col metodo FIFO è pari a 220, ma il prezzo corrente alla chiusura dell'esercizio è di 200, l'art. 2426 al n° 9, obbliga a valutare a 200. Questo è un obbligo per il legislatore civilistico, che diventa una facoltà per quello fiscale. Infatti, l'art. 59 del T.U. delle imposte sui redditi dispone che la valutazione delle rimanenze deve essere fatta al costo storico (determinato con criteri LIFO, FIFO, C.M.P.); se il valore normale del bene nell'ultimo mese risulta inferiore, è possibile valutare a questo minor valore. In ultimo, conviene fare un'osservazione: se parte delle rimanenze in magazzino dovessero, per un qualsiasi motivo, rivelarsi obsolete, la dottrina vuole che esse debbano considerarsi nell'ambito dell'attivo immobilizzato. Il legislatore non sembra concedere questa possibilità relegando, comunque sia, le rimanenze tra le attività circolanti. Sarà l'analista di bilancio, in sede di riclassificazione, a dover eventualmente operare questo spostamento di valori.

Per quanto riguarda i CREDITI abbiamo la seguente suddivisione:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate;
- 3) verso imprese collegate;

- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-bis) crediti tributari;
- 5-ter) imposte anticipate;
- 5-quater) verso altri.

Vediamo che si ripete la disposizione che già avevamo trovato nelle immobilizzazioni, quindi crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. Si tratta, come già sottolineato, di crediti di funzionamento, di natura commerciale, derivanti dall'ordinaria attività operativa. Anche in questa circostanza dobbiamo ripetere le osservazioni fatte in precedenza: il legislatore nella fattispecie ha "tradito" il criterio finanziario. I crediti infatti sono divisi per natura: quelli di finanziamento sono iscritti tra le immobilizzazioni mentre quelli così detti di funzionamento sono inseriti nell'ambito dell'attivo circolante. Tra questi vi saranno quelli a scadenza medio-lunga che in teoria andrebbero nella parte alta, tra le immobilizzazioni finanziarie ma che, di fatto, il legislatore inserisce qui, nella zona delle attività a rapido smobilizzo. I crediti, come già anticipato per quelli appartenenti alla macroclasse delle immobilizzazioni, devono essere iscritti in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato. La voce n° 5-quater) (Altri) è residuale e può comprendere crediti per depositi cauzionali a breve, crediti verso dipendenti, ecc..

Le ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI, da iscrivere in C III, sono quelle detenute per un breve periodo, soprattutto a scopi speculativi o per temporanei investimenti di eccedenze di liquidità. La loro valutazione deve essere effettuata, a norma del 2426 n. 9, al costo specifico di acquisto. Per i titoli per i quali tale criterio risultasse di difficile applicazione - come nel caso di rilevanti volumi di titoli fungibili con elevata velocità di circolazione - è possibile applicare criteri forfettari quali il LIFO, il FIFO o il CMP.

Se il valore di mercato è inferiore a tale costo, la valutazione deve essere fatta a questo minor valore (si riprende, cioè, la normativa prevista per la valutazione delle rimanenze di merci e materie prime). Il valore di mercato deve essere, secondo i corretti principi contabili, così determinato:

- per i titoli quotati, con riferimento alle quotazioni di borsa;
- per i titoli non quotati, con riferimento alle quotazioni borsistiche di titoli similari.

L'ultima classe è relativa alle **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**. Un'ultima notazione per quanto riguarda le attività (a breve) in valuta. Esse, dispone l'art. 2426, primo comma, punto 8-bis, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. L'eventuale utile netto scaturente dal loro confronto (tenendo quindi conto anche di utili e perdite scaturiti dalla valutazione delle passività in valuta, per le quali si segue il medesimo criterio, nonché delle

immobilizzazioni in valuta) deve essere, per prudenza, accantonato in una riserva non distribuibile fino al concreto realizzo.

D) RATEI E RISCONTI

Il legislatore ha dato una particolare definizione dei ratei e dei risconti attivi nell'ambito dell'art. 2424-bis: si tratta di ricavi di competenza dell'esercizio realizzabili in esercizi successivi e di costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. La definizione è particolare in quanto si parla di “esercizi successivi” e non di “esercizio successivo”, accettando quindi l'ipotesi che il risconto sia di competenza di una pluralità di esercizi (ad esempio, un maxicanone di leasing). Il risconto attivo pluriennale potrebbe essere confuso con un costo pluriennale. Entrambi, infatti, rappresentano costi da ripartirsi su più esercizi (si pensi, ad esempio, alle spese di pubblicità capitalizzate). A tal fine, è importante sottolineare che perché si abbia un risconto attivo pluriennale, e non un semplice onere pluriennale, il costo deve “variare in ragione del tempo” (come si legge nell'ultima riga del 2424-bis). Ci deve essere, cioè, un aggancio temporale ben preciso. Quando viene a mancare questa connotazione temporale, si ricade nel caso dei costi pluriennali (da inserire in B I).

5.2 Il passivo dello stato patrimoniale.

Di seguito, analizziamo e commentiamo le singole voci del passivo dello stato patrimoniale.

La sezione di destra dello Stato Patrimoniale (avere) raccoglie le passività o, più modernamente, le fonti. Il capitale, investito, infatti, esiste perché, a fronte, esiste il capitale di finanziamento ad esso correlato. In altre parole, potremmo dire che gli impieghi sono resi possibili della presenza delle fonti necessarie per il loro finanziamento.

Nel passivo, la distinzione delle categorie di valori non è ancorata a quelle linee di razionalità che, ancorché con riserve, hanno caratterizzato la sezione dell'attivo. Infatti, il criterio finanziario (che richiederebbe la distinzione tra le passività a medio-lungo termine e quelle a breve termine o correnti) è completamente abbandonato (salvo per alcune voci che puntualizzeremo caso per caso nel prosieguo). Iniziamo adesso l'analisi puntuale degli elementi del PASSIVO.

A) PATRIMONIO NETTO

Deve essere così suddiviso:

- I - Capitale;
- II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni;
- III - Riserve di rivalutazione;
- IV - Riserva legale;
- V - Riserve statutarie;
- VI - Altre Riserve, distintamente indicate;
- VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;

VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo;

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio;

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

È noto che il patrimonio netto è un valore unico e inscindibile, ma nello stato patrimoniale è necessaria la sua scomposizione in "parti ideali" che tengano conto delle differenziate caratteristiche giuridiche, di disponibilità, fiscali e contabili. Analizziamo le singole voci.

I - **CAPITALE** – Accoglie il valore nominale interamente sottoscritto dai soci, anche se non interamente versato (la parte non versata appare come credito nella macroclasse "A" dell'attivo), nonché quello che si è formato per aumento gratuito (per esempio, per il passaggio a capitale di riserve disponibili).

II - **RISERVA DA SOVRAPPREZZO AZIONI** – Accoglie il maggior valore rispetto a quello nominale del prezzo di emissione delle azioni. Questa riserva non è distribuibile fino a quando la riserva legale non ha raggiunto 1/5 del capitale sociale.

III - **RISERVE DI RIVALUTAZIONE** – Rappresentano la contropartita diretta (ossia senza il transito per il conto economico) delle rivalutazioni di attività. Questa voce è quindi prevista per le rivalutazioni monetarie effettuate in base a leggi speciali e viene suddivisa al suo interno con la distinta indicazione delle quote di riserva denominate con riferimento alle varie leggi. Le più recenti leggi di rivalutazione sono state le seguenti:

- l. 23/12/05 n. 266

- l. 28/01/09 n. 2

- l. 27/12/13 n. 147

- l. 28/12/15 n. 208

- l. 11/12/16 n. 232

- l. 30/12/18 n. 145

- l. 27/12/19 n. 160

IV - **RISERVA LEGALE** – Accoglie la riserva obbligatoria per legge. In ogni esercizio deve essere accantonata la ventesima parte degli utili sino a quando essa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.

V - **RISERVE STATUTARIE** – Nella voce devono essere iscritti gli accantonamenti di utili effettuati in conformità a quanto previsto dallo statuto. Sono, come nel caso della riserva legale, delle riserve obbligatorie. Cambia però la fonte dell'obbligo: prima era la legge, in questo caso è lo statuto (si dice che sono riserve obbligatorie per "autodeterminazione").

VI - **ALTRE RISERVE, DISTINTAMENTE INDICATE** – Non può essere considerata una voce residuale per riserve minori, in quanto solitamente comprende componenti del patrimonio netto di notevole importanza quali:

- a) riserve facoltative: sono liberamente stabilite dall'assemblea ordinaria con un accantonamento di utili, una volta soddisfatti i vincoli di legge e di statuto. In tale categoria rientrano, per esempio, le riserve straordinarie, il fondo rinnovamento impianti, le riserve per conguaglio dividendi, ecc..

- b) riserve per versamenti soci in conto capitale: i soci possono effettuare versamenti che, pur assumendo diverse forme (finanziamenti in conto aumento di capitale già deliberato ma non ancora omologato, versamenti in conto futuri aumenti di capitale, versamenti a fondo perduto, versamenti in conto copertura perdite, ecc.), hanno la comune caratteristica di non creare un obbligo di restituzione e di essere destinati a permanere nel patrimonio sociale. Inoltre, sempre che siano rispettati determinati requisiti, essi non sono soggetti a tassazione (si veda in proposito l'art. 55 del T.U.II.RR.).
- c) riserve previste da altre norme civilistiche:
- c1. Riserva per eventuali utili conseguenti all'applicazione della deroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2423 del c.c.. Ad esempio, per gli utili derivanti da una rivalutazione economica o per la capitalizzazione di oneri pluriennali diversi da quelli previsti dall'art. 2424.
 - c2. Riserva in cui devono essere iscritti i maggiori valori rispetto al costo derivanti dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate col metodo del patrimonio netto.
 - c3. Il punto 5 dell'art. 2426 del c.c. prevede che, in caso di capitalizzazione di costi di impianto e di ampliamento o di costi di sviluppo e sino a quando non è completato l'ammortamento degli stessi, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire il loro ammontare non ancora ammortizzato. In sostanza si è in presenza di utili non distribuibili (per un valore pari agli oneri non ancora ammortizzati): sembra pertanto opportuno, anche se non richiesto dalla legge, che per tali importi sia iscritta una specifica riserva.
 - c4. Riserva per azioni della controllante possedute dalla controllata: la normativa relativa all'acquisto delle azioni di una controllante è analoga a quella prevista per l'acquisto di azioni proprie (si veda l'art. 2359-bis c.c.). Sembra quindi opportuno formare una riserva indisponibile pari all'ammontare delle azioni possedute.

VII - RISERVA PER OPERAZIONI DI COPERTURA DEI FLUSSI FINANZIARI ATTESI - Comprende le variazioni del *fair value* degli strumenti finanziari derivati che coprono il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata. In base al disposto dell'art. 2426 numero 11-bis del c.c., se tali variazioni sono positive non possono essere distribuite, né utilizzate a copertura delle perdite.

VIII - UTILI O PERDITE PORTATI A NUOVO - Riguarda gli utili e le perdite degli esercizi precedenti. La novità più importante rispetto al passato è che le perdite non devono essere iscritte nell'attivo, bensì come componente negativo del patrimonio netto.

IX - UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO

X - RISERVA NEGATIVA PER AZIONI PROPRIE IN PORTAFOGLIO - Si attiva in presenza di acquisti di azioni proprie. Assume un segno negativo perché rettifica il patrimonio netto, in particolare gli utili d'esercizio destinati all'acquisto delle azioni proprie o l'eventuale riserva di utili preconstituita allo scopo.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Dalla lettura dell'art. 2424-bis si evince – sia pure indirettamente – che questa macroclasse è destinata ad accogliere soltanto accantonamenti a fronte di rischi ed oneri di natura determinata. Cosa significa? Che non può più essere iscritto un generico fondo rischi: deve sempre esistere il collegamento con un rischio ben determinato. Sono quindi esclusi tutti quei fondi che, in precedenza, venivano iscritti per attuare le cosiddette “politiche di bilancio”, al fine di ridurre artificiosamente l'utile di esercizio. La norma parla poi di “esistenza certa o probabile”. Da ciò deriva che le passività di natura determinata possono essere di due tipi:

- accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati (fondi spese future);
- accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (passività potenziali accantonate nei fondi rischi).

La distinzione è molto importante, anche per la determinazione della relativa contropartita nel conto economico: la voce B12 – “Accantonamenti per rischi”, per i fondi rischi, o B13 – “Altri accantonamenti”, per i fondi spese.

Vediamo adesso i singoli fondi:

1. *Per trattamento di quiescenza ed obblighi simili (fondo spese).* Tale fondo non riguarda il T.F.R. ai sensi dell'art. 2120 del c.c., in quanto quest'ultimo ha natura di debito certo da inserirsi nella successiva macroclasse “C”. Questa voce riguarda particolari contributi di fine rapporto di lavoro istituiti dalla contrattazione integrativa aziendale. In particolare, nella voce in argomento sono iscrिवibili i fondi di indennità per agenti commerciali e le indennità di fine rapporto in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (per es. indennità di fine rapporto per amministratori e sindaci di società). Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti.
2. *Fondo per imposte, anche differite.* La voce NON accoglie l'importo da versarsi a saldo il maggio successivo (questo deve essere iscritto nella successiva voce D12 – “Debiti Tributari”). Accoglie imposte probabili, di importo o di data di sopravvenienza indeterminati (ad esempio quelle derivanti da un accertamento o un contenzioso in atto con l'autorità finanziaria). Se esiste il rischio che, in seguito all'accertamento o al contenzioso, dovremo pagare maggiori imposte, è opportuno accantonare delle risorse da iscriversi in questa voce. Contiene inoltre le imposte differite di competenza dell'esercizio derivanti da differenze tra l'utile lordo civilistico e il reddito imponibile fiscale.
3. *Strumenti finanziari derivati passivi.* Accoglie le variazioni di *fair value* derivanti dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati.
4. *Altri.* Per esempio:
 - fondo garanzia prodotti (fondo rischi): per gli eventuali costi che l'impresa dovrà sostenere in relazione

- ai prodotti che ha venduto in garanzia;
- fondo per manutenzioni cicliche (fondo spese): l'accantonamento si rende necessario quando un'impresa che utilizza grandi impianti sostiene, oltre ai costi di manutenzione corrente (che gravano sui conti economici degli anni di sostenimento), rilevanti costi di manutenzione periodica. Questi costi sono conseguenza dell'usura di un determinato arco di tempo. Sebbene saranno sostenuti in anni futuri, per il principio della competenza economica, devono essere fatti gravare in ogni esercizio in proporzione al logorio, con accantonamenti annuali a questo fondo;
 - fondo oscillazione cambi (fondo rischi): per fronteggiare i rischi di perdite sui cambi si ritiene possibile operare sia la rettifica diretta delle voci dei crediti e dei debiti in valuta, sia l'accantonamento a un fondo rischi. Questo in quanto le perdite possono essere indeterminate e, in particolare, perché si desumono dal saldo della conversione complessiva in moneta nazionale dei crediti e dei debiti in valuta: possono, allora, essere considerate come manifestazione non del rischio specifico del singolo credito o debito, bensì di quello generale di gestione dei valori in divisa straniera.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

La voce accoglie solo il fondo per il TFR ai sensi dell'art. 2120 del c.c.. Se sono stati corrisposti anticipi, il fondo deve essere esposto al netto di tali anticipi (in altre parole, il conto “dipendenti conto anticipi su TFR” deve essere inserito, col segno “meno”, in questa voce). Una quota di questo debito potrebbe essere a “breve” scadenza: nel caso in cui fosse nota e venisse applicato un criterio di classificazione di tipo finanziario, andrebbe inserita nell'ambito delle passività correnti.

D) DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

- 1) Obbligazioni: contiene il valore nominale delle obbligazioni ancora in circolazione
- 2) Obbligazioni convertibili: contiene il valore nominale delle obbligazioni convertibili in azioni ancora in circolazione
- 3) Debiti verso soci per finanziamenti: contiene i debiti verso i soci a puro titolo di finanziamento. In altri termini, in questa voce sono contenuti i prestiti effettuati dai soci alla società senza il vincolo del capitale di rischio conferito. L'elemento discriminante per considerare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamente nel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate
- 4) Debiti verso banche: contiene tutti i debiti verso gli istituti di credito (mutui, accettazioni bancarie, anticipazioni e scoperti di conto corrente, riporti, ecc)
- 5) Debiti verso altri finanziatori: contiene i debiti verso soggetti diversi da istituti di credito e società controllate, collegate e controllanti
- 6) Acconti: contiene gli anticipi da clienti per forniture non ancora effettuate di beni o di servizi

(anche per i lavori in corso su ordinazione)

- 7) Debiti verso fornitori: contiene i debiti - per forniture di beni (materie prime, merci, beni immateriali) e prestazioni di servizi - non rappresentati da titoli di credito
- 8) Debiti rappresentati da titoli di credito: contiene le cambiali passive
- 9) Debiti verso imprese controllate: contiene i debiti di natura commerciale o finanziaria verso le imprese controllate
- 10) Debiti verso imprese collegate: contiene i debiti di natura commerciale o finanziaria verso le imprese collegate
- 11) Debiti verso controllanti: contiene i debiti di natura commerciale o finanziaria verso le imprese controllanti
- 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: contiene i debiti di natura commerciale o finanziaria verso le imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 12) Debiti tributari: in questa voce viene contabilizzato il saldo delle imposte sul reddito, dell'IVA e delle ritenute operate come sostituto d'imposta, al netto di acconti, ritenute di acconto e crediti d'imposta
- 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale: contiene i debiti verso INPS, INAIL, ENASARCO
- 14) Altri debiti:
 - a. debiti verso dipendenti per retribuzioni e ferie maturate e non godute;
 - b. debiti verso amministratori e sindaci;
 - c. debiti verso soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti;
 - d. debiti verso obbligazionisti per interessi maturati.

Il criterio di classificazione finanziaria è parzialmente recuperato soltanto nella divisione interna di questa macroclasse, quando il legislatore dispone la separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo. L'analista di bilancio, nell'ambito della fase di riclassificazione, inserirà la quota dei debiti scadenti entro l'esercizio successivo nelle passività correnti e la restante parte - a scadenza medio-lunga - nell'ambito delle "passività permanenti" e più precisamente nelle "passività consolidate".

Per quanto riguarda le passività (a breve) in valuta, disciplinate dall'art. 2426, primo comma, punto 8-bis, devono essere trattate come le attività in valuta. Devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico. L'eventuale utile netto scaturente dal loro confronto (tenendo quindi conto anche di utili e perdite scaturiti dalla valutazione delle attività) deve essere, per prudenza, accantonato in una riserva non distribuibile fino al concreto realizzo.

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente, gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi).

E) RATEI E RISCONTI

Si tratta di ratei e risconti passivi. Per questa classe vale quanto detto a proposito della macroclasse “D” dell'attivo.

6. Il contenuto del Conto Economico

Al fine di rappresentare efficacemente il reddito di esercizio ai fini di una lettura razionale e soprattutto di un'analisi della gestione, il conto economico deve mettere in evidenza il suo percorso formativo, debitamente articolato nelle sue tappe fondamentali.

Il conto dei profitti e delle perdite di cui all'art. 2425-bis del c.c., nella versione precedente al D. Lgs. n. 127/91, non era impostato in questo senso.

In estrema sintesi, il conto anzidetto era così caratterizzato:

- 1) quanto alla STRUTTURA, era tenuto a COSTI, RICAVI e RIMANENZE;
- 2) quanto alla FORMA, era impostato a SEZIONI DIVISE.

Esso forniva una panoramica completa dei valori relativi all'esercizio, però presentava alcuni limiti che ne diminuivano la capacità segnaletica. In primo luogo, la struttura a costi, ricavi e rimanenze, più che classificare i valori, si limitava ad elencarli, sommando tra loro grandezze “riprese” con grandezze di esercizio e grandezze di esercizio con grandezze “sospese”. Inoltre, la forma a sezioni divise impediva la segnalazione dei risultati intermedi nell'ambito del processo di formazione del reddito di esercizio.

Orbene, il primo limite è stato superato sostituendo la vecchia struttura con una nuova, a COSTI e RICAVI.

Il secondo limite è stato superato sostituendo la vecchia forma con una nuova, la forma SCALARE. Con essa si evidenziano i redditi di area, cioè i vari risultati parziali corrispondenti alle singole aree in cui la gestione viene divisa. Si può così procedere meglio all'interpretazione del reddito, cioè alla comprensione delle componenti che hanno contribuito alla sua formazione.

In estrema sintesi, il modello del nuovo conto economico può essere così rappresentato:

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

(A - B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

• RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D)
• IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

• **UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO**

.....

Come si può vedere, la forma è **SCALARE**, cioè si sviluppa in verticale: in questo modo si riescono ad evidenziare alcuni risultati intermedi che altrimenti verrebbero persi a livello di sezioni contrapposte.

Per quanto riguarda la struttura (cioè il criterio con il quale vengono aggregate le varie classi di valori) è a **COSTI e RICAVI**, in quanto non vengono evidenziate le rimanenze iniziali e finali che confluiranno in una delle due classi. Il nostro legislatore ha optato per una struttura a costi e ricavi della produzione **OTTENUTA**, detta anche a **COSTI e RICAVI INTEGRALI** perché riguarda tutto il complesso della produzione, sia venduta (in questo caso avremmo avuto un conto economico a **COSTI e RICAVI** della produzione **VENDUTA**) che non.

Per quanto riguarda il contenuto, abbiamo inizialmente un'area **OPERATIVA** e un risultato che ci deriva da tale area (“A” - “B”); abbiamo poi l'area **FINANZIARIA** (formata da due classi, la “C” e la “D”).

Analizziamo adesso il contenuto dei singoli elementi.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Esprime il “valore della produzione **OTTENUTA** nell'esercizio, con riferimento non solo a quella materiale di beni, ma anche alla prestazione di servizi ed all'attività puramente commerciale”. Essa deve essere suddivisa nelle seguenti voci:

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Nella voce devono essere iscritti i ricavi delle vendite e delle prestazioni della gestione caratteristica dell'impresa, nonché i correlati ricavi accessori (ad esempio, addebiti per imballaggi). I ricavi devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi (art. 2425 bis). A tal proposito è opportuno sottolineare che:

- gli sconti deducibili sono quelli di natura commerciale e non anche quelli finanziari;
- se per i resi, gli abbuoni e i premi viene fatto un accantonamento patrimoniale passivo sulla base di stime (per esempio, “Accantonamento per resi” a “Fondo accantonamento per resi”), tale accantonamento deve essere portato a riduzione della voce in commento;
- le imposte detraibili sono le imposte indirette relative alle vendite e prestazioni.

2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

Con questa voce si rettifica o si integra il valore dei ricavi (voce 1): è una delle operazioni che consentono di pervenire al valore della produzione ottenuta nell'esercizio. La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze finali hanno un valore superiore a quelle iniziali (e quindi si incrementano), viceversa nel caso opposto. Quindi: (+ Rimanenze Finali -Rimanenze Iniziali).

3. Variazioni dei lavori in corso su ordinazione

Valgono le stesse considerazioni fatte per la voce precedente.

4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

La voce accoglie i costi sostenuti per la produzione interna di immobilizzazioni materiali ed immateriali (le cosiddette costruzioni in economia). In questo modo vengono stornati dal conto economico costi con utilità pluriennale che sono stati iscritti nella successiva aggregazione dei costi della produzione. Si tratta essenzialmente di costi interni (ad es. ammortamenti, spese per il personale) e di costi esterni non specificatamente sostenuti per le costruzioni in economia ma ad esse riferibili con sufficiente grado di certezza (ad es. materie acquistate per la produzione dei beni che costituiscono l'attività dell'impresa ma utilizzati anche per le costruzioni interne). Mediante questa voce si procede, in altri termini, ad una rettifica indistinta dei costi di esercizio.

5. Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio

Si tratta di una voce residuale che accoglie ogni ricavo e provento diverso da quelli iscrivibili nella voce "A1".

Il suo contenuto è quindi principalmente formato da:

- proventi da gestioni accessorie, cioè da gestioni non rientranti nell'area caratteristica (ad esempio: fitti attivi di terreni, fabbricati, canoni attivi per la concessione dell'utilizzo di brevetti, marchi, formule, ecc.);
- proventi patrimoniali: plusvalenze da alienazione di beni strumentali;
- contributi in conto esercizio;
- ricavi e proventi non iscrivibili altrove: ad esempio, risarcimenti assicurativi, provvigioni attive, penalità addebitate ai clienti.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

Devono essere così suddivisi:

6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

La denominazione deve essere intesa in senso ampio, in quanto comprende anche l'acquisto di semilavorati, di componenti destinati ai propri prodotti, di materiale pubblicitario, omaggi a clienti, ecc..

7. Costi per servizi

Il contenuto è molto ampio ed eterogeneo.

Indichiamo, di seguito, i costi da iscrivere tipicamente in questa voce:

- prestazioni correlate agli acquisti: trasporti, assicurazioni, provvigioni;
- prestazioni correlate all'attività produttiva: lavorazioni esterne, riparazioni e manutenzione, consulenze

tecniche, analisi e prove di laboratorio;

- prestazioni correlate all'attività amministrativa e generale: compensi ad amministratori, sindaci, revisori esterni, consulenze amministrative, legali e fiscali, assicurazioni, servizi esterni di vigilanza o di pulizia;
- prestazioni correlate all'attività commerciale: provvigioni ad agenti e rappresentanti, partecipazioni a fiere e mostre;
- utenze energetiche: elettricità, gas, acqua;
- spese per il personale che non costituiscono retribuzione: rimborsi a forfait, acquisti di biglietti viaggio, corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti, buoni pasto, prestazioni di medici, prestazioni di personale esterno per la mensa aziendale.

8. Costi per il godimento di beni di terzi

In questa voce devono essere inseriti i compensi corrisposti a terzi in relazione al godimento di beni materiali e immateriali non di proprietà. In pratica vi si iscriveranno:

- canoni per locazioni (comprese quelle in leasing) di immobili, impianti, macchinari, veicoli;
- costi per l'utilizzo concesso da terzi di brevetti, know-how, marche.

9. Costi per il personale

Vi sono iscritti tutti i costi di natura retributiva e contributiva sostenuti per il personale dipendente. Deve essere suddivisa nelle seguenti "sotto-voci":

- a. salari e stipendi;
- b. oneri sociali;
- c. trattamento fine rapporto;
- d. trattamento di quiescenza;
- e. altri costi. A questo proposito è utile ricordare che in "altri costi" non devono esservi iscritti quelli relativi al personale che configurano acquisti (ad esempio di vestiario, per la mensa aziendale, per farmaci, ecc., che devono essere iscritti in B6) o che configurano prestazioni da parte di terzi (per esempio medici, personale esterno per mense, ecc., che devono essere iscritti in B7). Devono invece essere iscritte le erogazioni di sussidi occasionali ed ogni altro costo sostenuto a beneficio del personale (ad esempio indennità per prepensionamento versate al personale o borse di studio a favore dei dipendenti o dei loro familiari).

10. Ammortamenti e svalutazioni

La voce accoglie gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, oltre alle svalutazioni (purché non siano di natura straordinaria) di beni patrimoniali non iscritti tra le attività finanziarie o tra le rimanenze. Al suo interno risulterà così suddivisa:

- a. ammortamenti di immobilizzazioni immateriali;
- b. ammortamenti di immobilizzazioni materiali;
- c. altre svalutazioni per perdita duratura di valore delle immobilizzazioni immateriali e materiali;
- d. svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide.

11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Con questa voce si rettifica o si integra il costo per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (voce 6) al fine di determinare il costo delle materie utilizzate per ottenere la produzione. La variazione avrà segno positivo quando le rimanenze iniziali sono superiori a quelle finali (significa che, per poter porre in essere la produzione, si sono utilizzate parte delle materie esistenti nei magazzini; il costo di acquisto, quindi, deve essere integrato con questo valore). Viceversa, quando il valore delle rimanenze finali è superiore a quello delle iniziali, sarà necessario “sospendere e rinviare all'esercizio futuro” questa differenza: la variazione avrà quindi segno negativo.

12. Accantonamento per rischi

La voce accoglie gli accantonamenti la cui controparte patrimoniale è la voce del passivo B.4 (B - “Fondi per rischi ed oneri”; 4 - “Altri”), quando essi non debbano essere iscritti specificatamente in altre voci. Riguarda oneri che abbiano manifestazione solo probabile (le così dette “passività potenziali”). In sintesi avremo: accantonamenti per liti giudiziarie, contenziosi, penalità, garanzie concesse ai clienti.

13. Altri accantonamenti

Riguardano passività certe, il cui ammontare o la cui data di manifestazione sono indeterminati. Ad esempio: accantonamenti per spese di manutenzione ciclica, spese di manutenzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili, concorsi a premi in favore della clientela.

14. Oneri diversi di gestione

Si tratta di una voce residuale: vi saranno iscritti quei componenti negativi di reddito che non trovano posto nelle voci precedenti e che non abbiano natura finanziaria, straordinaria e che non siano relativi alle imposte sul reddito.

Il suo contenuto è principalmente formato da:

- imposte diverse da quelle sul reddito (e quindi imposte di registro, ipotecarie e catastali, di bollo, tasse di concessione governativa, ecc.);
- iscrizioni ad associazioni, abbonamenti;
- compensi ad amministratori, sindaci e revisori qualora non siano stati inseriti nella voce B7;
- minusvalenze derivanti dalla alienazione di beni strumentali;
- sopravvenienze ed insussistenze passive (per es.: perdite su crediti non coperti dal fondo svalutazione).

$$\begin{array}{ccc} & \text{RISULTATO INTERMEDIO:} & \\ & \text{(A)} & \text{-} & \text{(B)} \\ & \downarrow & & \downarrow \\ & \text{(Valore della produzione - Costi della produzione)} & & \end{array}$$

Dall'analisi fatta esaminando le singole voci, risulta che sia il “Valore della Produzione” (“A”) che i “Costi della Produzione” (“B”), fanno riferimento ad una produzione intesa in senso lato e talvolta improprio. Entrambi gli aggregati, infatti, contengono elementi estranei alla gestione caratteristica: in particolare quelli relativi alla gestione accessoria o extra-caratteristica ed elementi di natura straordinaria (almeno nei termini stabiliti dalla dottrina, con riferimento all'eccezionalità dell'accadimento). Sono, queste, osservazioni che abbiamo già avuto modo di proporre in precedenza e che riprenderemo in seguito, quindi non ci dilunghiamo oltre. L'unica annotazione che conviene ribadire riguarda il Risultato Intermedio (“A” - “B”): i due aggregati da cui deriva contengono - abbiamo appena visto - elementi spuri, che non attengono all'area caratteristica. Vien da sé, quindi, che esso non possa essere assimilato al **RISULTATO OPERATIVO**, preziosissimo indicatore che misura il risultato della sola gestione caratteristica.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

La classe “C” comprende due sottoclassi per rilevare i proventi ed una per gli oneri.

15. Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

Fanno riferimento alle partecipazioni iscritte sia nell'attivo immobilizzato, sia dell'attivo circolante. Sono costituiti principalmente da:

- dividendi;
- altri proventi, quali il ricavato dalla vendita dei diritti di opzione.

16. Altri proventi finanziari

Sono costituiti principalmente:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime; vi devono essere iscritti gli interessi attivi sui crediti finanziari dell'attivo immobilizzato (mutui attivi);
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni [in “C 16 b” e “C 16 c” devono essere iscritti i proventi di titoli diversi da partecipazioni, quindi i proventi di titoli rappresentativi di diritti di credito (obbligazioni, Buoni del Tesoro), e di titoli rappresentativi di proprietà atipici (fondi comuni di investimento, certificati immobiliari). Essi sono costituiti da interessi o proventi analoghi a

quelli delle partecipazioni];

- d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime. È una voce residuale e comprende tipicamente:
- interessi attivi su crediti bancari;
 - interessi attivi su crediti dell'attivo circolante (crediti v/clienti);
 - interessi attivi su crediti verso dipendenti, soci;
 - sconti attivi finanziari.

17. Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

Vi sono inseriti tutti gli oneri relativi alla gestione finanziaria. Il legislatore per questa voce, come per le precedenti 16a e 16d, richiede la separata indicazione di quelli relativi a rapporti con imprese controllate, collegate e verso controllanti.

Il contenuto della voce è solitamente molto ampio e variegato; a titolo esemplificativo si riportano di seguito i costi più diffusi:

- interessi passivi su debiti (prestiti obbligazionari, mutui, conti bancari, fornitori);
- sconti di effetti finanziari e commerciali;
- spese bancarie;
- quota di competenza di disaggi di emissione su prestiti obbligazionari.

17-bis. Utili e perdite su cambi

Al suo interno sono inseriti, distintamente, gli utili conseguiti e le perdite sofferte su cambi, quindi in conseguenza di incassi e pagamenti effettuati a dilazione in una moneta di conto differente dall'Euro.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ E PASSIVITÀ FINANZIARIE

18. Rivalutazioni

Accoglie (ma è una situazione piuttosto rara) i ripristini di valore delle attività finanziarie svalutate in esercizi precedenti. Sono richiesti dalla legge quando vengono meno i motivi delle svalutazioni.

Sembra opportuno sottolineare due aspetti:

- 1) Non vi si possono iscrivere le rivalutazioni monetarie delle attività finanziarie. Queste, quando ammesse, andranno inserite nella voce del Patrimonio Netto "A.III - Riserve di rivalutazione", senza transitare dal conto economico.
- 2) Non potrà accogliere gli incrementi di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio

netto. La legge impone di iscriverli in una riserva non distribuibile da inserirsi, quindi, nella "zona" del patrimonio netto.

19. Svalutazioni

La voce accoglie ogni svalutazione delle attività finanziarie. Delle *immobilizzazioni finanziarie*, per perdita duratura di valore e delle *attività finanziarie circolanti*, per adeguamento al valore di realizzo, se inferiore a quello di costo (art. 2426 n.3 e n.9). Vi saranno iscritti, inoltre, i decrementi di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto.

Tra le rivalutazioni e svalutazioni saranno comprese anche le variazioni al *fair value* positive e negative degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)

Rappresenta un risultato intermedio che è fondamentale per l'analisi e l'interpretazione del conto economico, poiché non è influenzato dal carico fiscale. Il suo significato sarebbe ancora più prezioso se non risentisse dei componenti straordinari.

20. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

La voce accoglie tutte le imposte dirette di competenza dell'esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di imposte correnti, ovvero dovute a differenze temporanee, di tipo deducibile (che originano imposte differite), che indeducibile (che originano imposte anticipate).

21. Utile (Perdita) dell'esercizio

Tale voce contiene l'utile netto (la perdita) civilistica, determinata sottraendo tutte le imposte dirette di competenza del periodo.

7. Il contenuto del Rendiconto Finanziario

Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto il rendiconto finanziario nell'ambito dei documenti contabili che compongono obbligatoriamente il bilancio d'esercizio. La struttura di tale prospetto di sintesi è disciplinata all'art. 2425-ter del codice civile.

Il Rendiconto Finanziario è un documento da cui risultano l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio e i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e di finanziamento.

Fornisce, in breve, tutte le informazioni relative alle condizioni di equilibrio finanziario e monetario dell'azienda e pone in evidenza sia i valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità che i relativi impieghi.

In particolare, sono evidenziati:

- l'**autofinanziamento**: i mezzi finanziari prodotti dall'impresa con la propria attività;
- i **finanziamenti di terzi**: i mezzi finanziari che l'impresa ha ottenuto da terzi;
- gli **investimenti**;
- l'**indebitamento**;
- le **variazioni nella situazione patrimoniale** che non hanno effetti sulla situazione finanziaria.

Flussi finanziari e disponibilità liquide vengono distinti in tre macro-aree dell'attività aziendale: gestione reddituale; attività di investimento; attività di finanziamento.

I flussi finanziari afferenti dalla **GESTIONE REDDITUALE** sono quelli derivanti dall'acquisizione, produzione e distribuzione di beni o dalla fornitura di servizi e gli altri flussi non compresi nell'attività di finanziamento e di investimento. Si concretizzano in ricavi e costi, con riflessi nel conto economico e rappresentanti le fonti di autofinanziamento dell'impresa.

Il flusso finanziario della gestione reddituale si determina col metodo indiretto che prevede di rettificare l'utile (o la perdita) coi seguenti elementi:

- elementi di natura non monetaria che non hanno richiesto esborso/incasso di disponibilità liquide e che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni, rivalutazioni, ecc.);
- variazioni del capitale circolante netto connessi ai costi o ai ricavi della gestione reddituale (variazioni di rimanenze, di crediti vs clienti, di debiti vs fornitori, ecc.);
- operazioni i cui effetti sono compresi tra i flussi derivanti dall'attività di investimento e finanziamento (plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività).

I flussi finanziari afferenti all'**ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO** comprendono i flussi che derivano dall'acquisto e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie e delle attività finanziarie non immobilizzate (acquisti o vendite di fabbricati, impianti, attrezzature; acquisti o vendite di brevetti, marchi, concessioni; acquisizioni o cessioni di partecipazioni; erogazioni di anticipazioni e prestiti fatti a terzi e incassi per il loro rimborso).

I flussi finanziari afferenti all'**ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO** comprendono i flussi che derivano dall'ottenimento e dalla restituzione di disponibilità liquide sotto forma di capitale di rischio o di capitale di debito (incassi derivanti dall'emissione di azioni; pagamento dei dividendi; incassi o pagamenti derivanti dall'emissione o dal rimborso di prestiti obbligazionari, accensione o restituzione di mutui e altri finanziamenti; incremento o decremento di debiti).

La struttura del rendiconto finanziario può seguire la redazione secondo il metodo diretto o il metodo indiretto. Il metodo diretto consiste nella contrapposizione delle entrate e delle uscite monetarie derivanti dalla gestione caratteristica; il metodo indiretto consiste nella rettifica dell'utile (o della perdita) dell'esercizio riportato(a) nel conto economico.

RENDICONTO FINANZIARIO DIRETTO

A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo diretto)	
Incassi da clienti	
Altri incassi	...
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	
(Pagamenti a fornitori per servizi)	...
(Pagamenti al personale)	...
(Imposte pagate sul reddito)	...
Interessi incassati/(pagati)	...
Dividendi incassati	...
Flusso finanziario dell'attività operativa (tot A)	...
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	...
Immobilizzazioni materiali	...
(Investimenti)	
Disinvestimenti	...
Immobilizzazioni immateriali	...
(Investimenti)	...
Disinvestimenti	...
Immobilizzazioni finanziarie	...
(Investimenti)	...
Disinvestimenti	...
Attività finanziarie non immobilizzate	
(Investimenti)	...
Disinvestimenti	...
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	...
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	...
Flusso finanziario dall'attività di investimento (TOT B)	...
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	...
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	...
Accensione finanziamenti	...
(Rimborso finanziamenti)	...
Aumento di capitale a pagamento	...
(Rimborso di capitale)	...
Cessione (acquisto) di azioni proprie	...
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (TOT C)	...
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	...
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	...
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	...

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Utile (perdita) dell'esercizio	...
Imposte sul reddito	...
Interessi passivi	...
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	...
(Dividendi)	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	...
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti al fondo TFR	...
Ammortamenti delle immobilizzazioni	...
Totale rettifiche elementi non monetari	...
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	...
Variazioni del capitale circolante netto	...
Decremento/(incremento) delle rimanenze	...
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	...
Incremento/(decremento) dei debiti vs fornitori	...
Decremento/(incremento) risconti attivi	...
Totale variazioni capitale circolante netto	...
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	...
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	...
(Imposte sul reddito pagate)	...
(Utilizzo del fondo TFR)	...
Totale altre rettifiche	...
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	...
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento	
(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni materiali	
(Investimenti)/disinvestimenti in Immobilizzazioni immateriali	...
Incremento debiti vs fornitori per immobilizzazioni materiali	...
Prezzo di realizzo disinvestimenti di immobilizzazioni	...
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	...
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Incremento debiti a breve verso banche	...
(Rimborso finanziamenti)	...
Aumento di capitale a pagamento	...
(Dividendi pagati)	...
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	...
1. Incremento delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	...
2. Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio	...
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio (1±2)	...

8. Il contenuto dei documenti non contabili.

Prima del 1991, l'unico documento non contabile previsto dalla normativa allora vigente era la Relazione degli Amministratori. Si trattava di un documento che *corredava* il bilancio d'esercizio. Nel 1942, quando il Codice Civile fu emanato, non esisteva alcuna disposizione analitica ed organica che regolasse il contenuto di questo documento. Vi erano alcune regole sparse ed incidentali ma niente di più. La prassi si sviluppò nel senso di redigere dei documenti che non fornivano realmente utili informazioni: relazioni o estremamente sintetiche oppure, al contrario, troppo discorsive senza contenuti di rilievo informativo.

Prima la giurisprudenza ed, in seguito, anche il legislatore presero coscienza di questa anomalia. Cominciò la giurisprudenza, nel corso degli anni '60, a punire le relazioni così dette "ermetiche". Si arrivò, così, al 1974 con la "miniriforma delle s.p.a." - la legge 216 - la quale introdusse nel codice civile l'articolo 2429-bis (ora abrogato), che regolava il contenuto della Relazione degli Amministratori.

Nel 1986, con il recepimento della II Direttiva CEE, il contenuto del 2429-bis fu ampliato inserendo informazioni relative ai rapporti di gruppo.

Di fatto, nel corso degli anni, la Relazione degli Amministratori era stata scissa in due parti; la prima più generale e discorsiva, derivante dalle disposizioni precedenti, ed una più analitica e segnaletica che rispettava la disciplina dettata dal 2429-bis, spiegando e chiarendo i contenuti delle principali poste di bilancio. Questa evoluzione sostanziale è stata recepita dal legislatore con il d.lgs. 127/91 che ha creato due documenti:

- la Nota Integrativa;
- la Relazione sulla Gestione.

La parte discorsiva e generale è stata inserita nella Relazione sulla Gestione che non è un documento di bilancio ma lo correda. La parte più analitica, che dà informazioni sulle poste di bilancio, sui criteri di valutazione, su particolari operazioni di gestione, è stata inserita (art. 2427 c.c.) nella Nota Integrativa che fa parte, insieme ai documenti contabili, del bilancio d'esercizio. Quindi, tra i due documenti si rileva una differenza sia formale che sostanziale.

Per quanto riguarda la **Nota Integrativa**, ricordiamo che essa rappresenta il quarto componente del bilancio di esercizio: un componente disciplinato, nella normativa vigente, dal combinato disposto degli artt. 2423, 2427 e 2427 bis. Essa, come si è appena visto, deriva dallo sdoppiamento della relazione degli amministratori, prevista dal vecchio art. 2423. Con l'introduzione della nota integrativa si è mirato a liberare la precedente relazione degli amministratori dal peso della parte contabile di "appoggio" al bilancio, assegnando a quest'ultimo un **supporto contabile specifico**. Per comprendere quale debba essere il contenuto della nota integrativa si deve fare riferimento, innanzi tutto, al disposto degli artt. 2427 e 2427 bis (quest'ultimo introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2003, n° 394 e successivamente modificato dal d.lgs. 139/2015). Tale articolo però non esaurisce completamente il

problema del contenuto. La nota integrativa, infatti, comprende anche altre parti non direttamente regolate dal 2427 e 2427 bis, ma considerate da altri articoli – relativi ad argomenti diversi – che vi rimandano direttamente. Ciò può essere, in sintesi, espresso nel modo seguente:

Contenuto della Nota integrativa

Parte diretta

(artt. 2427 2427 bis)

Parte indiretta (altri articoli):

2423 (3°): informazioni complementari

2423 (5°): deroghe e conseguente influenza

2423-bis (2°): deroghe e conseguente influenza

2423-ter (2°): raggruppamento delle voci

2423-ter (5°): non comparabilità/adattamento delle voci

2424 (2°): "pluriappartenenza" a voci dello schema

2426 (comma 1°, punto 2): modifiche dei criteri di ammortamento

2426 (comma 1°, punto 3/ comma 1°, punto 4): precisazioni relative alle partecipazioni

2426 (comma 1°, punto 6): amm.to prolungato dell'avviamento

2426 (comma 1°, punto 10): differenze di valutazione delle rimanenze

Consideriamo dapprima la parte diretta ed in particolare il contenuto dell'art. 2427. In base a questo articolo devono essere fornite molteplici indicazioni, che raggruppiamo nel modo seguente:

- **DI VALUTAZIONE:** devono essere esposti i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio. (p.to 1).
- **DI MOVIMENTO:** devono essere esposti i movimenti delle immobilizzazioni (specificando per ciascuna voce il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni e le alienazioni), nonché le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci; in particolare – per le voci del patrimonio netto, i fondi e per il trattamento di fine rapporto di lavoro – le utilizzazioni e gli accantonamenti (punti 2 e 4)
- **DI COMPOSIZIONE:** deve essere esposta la composizione delle seguenti voci dell'attivo e del passivo patrimoniale:
 - a) costi di impianto e di ampliamento (p.to 3)
 - b) costi di sviluppo (p.to 3)
 - c) partecipazioni in imprese controllate e collegate (p.to 5)
 - d) crediti e debiti di durata superiore a 5 anni (p.to 6)
 - e) debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (p.to 6)

- f) ratei e risconti (p.to 7)
- g) altri fondi (p.to 7)
- h) altre riserve (p.to 7)

Inoltre deve essere esposta la composizione di alcune voci del conto economico come, ad esempio, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (p.to 10), e la suddivisione degli interessi e oneri finanziari (p.ti 8, 11 e 12).

- **DI NATURA DIVERSA:**

Devono infatti essere fornite numerose altre informazioni (quasi sempre tese a favorire la chiarezza e l'attendibilità del bilancio) inerenti:

- a) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata indeterminata (p.to 3-bis)
- b) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (p.to 6-bis)
- c) l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine, distintamente per ciascuna voce (p.to 6-ter)
- d) l'indicazione analitica delle voci di patrimonio netto, con specificazione, mediante appositi prospetti, della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità ed avvenuta utilizzazione negli esercizi precedenti (p.to 7-bis)
- e) gli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (p.to 9)
- f) mediante un apposito prospetto, la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate ed altre informazioni ad esse attinenti (p.to 14)
- g) il numero medio dei dipendenti (p.to 15)
- h) i compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (p.to 16)
- i) il numero ed il valore nominale delle varie categorie di azioni (p.ti 17 e 18)
- j) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari della società (p.to 19)
- k) i finanziamenti effettuati dalla società e le relative caratteristiche (p.to 19-bis)
- l) i patrimoni destinati ad uno specifico affare (p.ti 20 e 21)
- m) le operazioni di leasing che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, mediante un apposito prospetto illustrativo dal quale devono risultare una serie di informazioni analitiche.

L'art. 2427 bis, ha integrato l'informativa "diretta" concernente la nota integrativa con informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari. Tale articolo richiede di indicare, per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati: il loro fair value; informazioni sulla loro entità e natura; gli assunti fondamentali sui quali si basano le

tecniche di valutazione, se il fair value non è determinato in base ad evidenze di mercato; le variazioni di valore (sia iscritte nel conto economico che imputate a riserve di patrimonio netto); i movimenti delle riserve di fair value dell'esercizio (tramite un'apposita tabella). Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, invece, richiede di indicare: valore contabile e fair value delle singole attività; i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto.

Sulle indicazioni INDIRETTE, cui si riferiscono gli altri articoli, diversi dal 2427 e 2427 bis, vi è poco da aggiungere rispetto a quanto evidenziato in precedenza. Trattasi essenzialmente di INFORMAZIONI CIRCA le DEROGHE a quanto previsto dalla normativa. Da quanto detto, "si desume l'importanza, ai fini della chiarezza del bilancio, della nota integrativa: è lo strumento che permette la lettura contabile integrale della gestione dell'esercizio".

Per quanto riguarda il contenuto della **Relazione sulla Gestione (R.s.G.)**, prevista dall'art. 2428 c.c., si segnala intanto una sostanziale differenza rispetto alla nota integrativa, non solo per le funzioni cui è deputata, ma anche per la sua collocazione nell'ambito del sistema informativo esterno aziendale. La relazione, infatti, **NON È UN ELEMENTO COSTITUTIVO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, MA LO CORREDA**. La sua complementarità rispetto al bilancio di esercizio è sottolineata dall'art. 2435 c.c. che ne prevede il deposito presso il registro delle imprese contestualmente a quello del bilancio e della relazione del collegio sindacale. La Relazione sulla Gestione, sostanzialmente, inserisce i dati di bilancio in un contesto dinamico; è possibile comprendere completamente i documenti di bilancio soltanto con una lettura parallela della Relazione sulla Gestione. I criteri di valutazione adottati dagli amministratori, infatti, hanno sempre le loro "radici", il loro riferimento nella considerazione dello sviluppo della dinamica aziendale. Questo è proprio ciò che dovrebbe emergere dalla R.s.G. L'articolo 2428 c.c. si può dividere idealmente in tre parti:

1. **connotati consuntivi:**

- gli amministratori devono relazionare sulla situazione del settore di riferimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso (2428, n° 1);
- vanno evidenziati i fatti di rilievo avvenuti tra la chiusura dell'esercizio e la stesura del documento (2428, n° 5);
- se si usano strumenti finanziari, va indicata l'esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari (art.2428 n. 6 bis).

2. **connotati preventivi:**

- il documento deve dare conto della evoluzione prevedibile della gestione (2428, n° 4);
- compatibilmente con la necessità di riservatezza, si devono riportare notizie sull'attività di ricerca e sviluppo

(2428, n° 1);

- se si usano strumenti finanziari, vanno indicati gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario (art. 2428 n. 6 bis).

3. **particolari politiche aziendali** (al fine di chiarire le così dette “politiche di gruppo” e la reale integrità del capitale sociale):

- devono essere esplicitati i rapporti con imprese collegate, controllate, controllanti e consorelle (2428, n° 2);
- si deve dare conto delle operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti, non trascurando di riportare le situazioni finali di tali valori (2428, n° 3 e 4).

9. Il bilancio abbreviato per le piccole imprese

Alle aziende di piccola dimensione, il legislatore consente di redigere il bilancio in forma abbreviata, ovvero con numerose semplificazioni a livello di schemi contabili e di documenti non contabili. Più in particolare, l'art. 2435 bis del codice civile stabilisce che le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le poste contabili contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani (macroclassi e classi).

Inoltre, le macroclassi A e D dell'attivo possono essere comprese nella classe CII.

La macroclasse E del passivo può essere compresa nella voce D.

Infine, nella classe CII dell'attivo e nella macroclasse D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

Nel conto economico in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

- voci A2 e A3;
- voci B9(c), B9(d), B9(e);
- voci B10(a), B10(b), B10(c);
- voci C16(b) e C16(c);
- voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d);
- voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d).

Nella nota integrativa sono omesse numerose indicazioni ed in particolare, quelle richieste dal numero 10 dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'articolo 2427 e dal n. 1 del

comma 1 dell'art. 2427-bis; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'art. 2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.

Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428 (operazioni effettuate sulle azioni proprie o delle controllanti), esse sono inoltre esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata decadono da questo beneficio (e devono pertanto cominciare a redigerlo in forma ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei tre limiti sopra indicati.

10. Il bilancio super-abbreviato per le micro-imprese.

Le micro-imprese sono individuate come società che nel primo esercizio o, successivamente, per due anni consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Le micro-imprese sono regolate dall'art. 2435-ter e sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario, della nota integrativa (purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16)), della relazione sulla gestione (eccetto in caso di azioni proprie).